

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 161-bis**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante misure per la  
crescita e la internazionalizzazione delle imprese

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 12 della legge  
11 marzo 2014, n. 23)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 luglio 2015)**

---



*Il Ministro  
per le riforme costituzionali  
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D103/15

Roma, 21 luglio 2015

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

*Caro Presidente,* ai fini dell'espressione dei pareri previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge 11 marzo 2014, n. 23, trasmetto lo schema di decreto legislativo recante "Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23", approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 luglio 2015.

*Cari saluti*

Maria Elena Boschi

**Relazione illustrativa**

Uno dei temi centrali della delega fiscale (legge n. 23 del 2014) è la revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere. In particolare, gli interventi di riordino che andranno attuati, in conformità ai principi e criteri direttivi indicati nella legge, devono perseguire l'obiettivo principale di rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese, italiane o straniere, che intendono operare in Italia.

Si tratta di un obiettivo prioritario, non più rinviabile, in quanto l'internazionalizzazione delle imprese è un corollario dei molteplici, costanti e rapidi cambiamenti dello scenario economico mondiale.

I processi di globalizzazione hanno dato luogo a significative trasformazioni nelle strutture produttive e nei mercati determinando anche profondi e rapidi cambiamenti nella posizione competitiva di molti paesi europei. Nei tratti distintivi della fase del processo di globalizzazione attualmente in corso, emerge innanzitutto la rilevanza della frammentazione internazionale dei processi produttivi. Gli scambi transnazionali di materie prime e beni finali sono ormai soltanto una delle componenti dell'integrazione internazionale e stanno assumendo un peso meno preponderante rispetto al fenomeno nel suo complesso. L'apertura di nuovi mercati e l'emergere di nuovi importanti concorrenti hanno modificato gli equilibri esistenti e reso lo scenario competitivo internazionale più complesso, con la crescita e diffusione di affiliate estere tra gli elementi sempre più rilevanti nell'attività internazionale delle imprese.

Per operare sui mercati esteri le imprese devono superare barriere informative, superiori a quelle riscontrate sul mercato domestico, che scaturiscono sia dalle inevitabili diversità culturali e regolamentari sia dall'esistenza di ostacoli burocratici e legali. Quale che sia la forma di internazionalizzazione prescelta (insediamento produttivo, sviluppo di una rete commerciale e logistica, definizione di servizi post-vendita, semplice esportazione), le imprese investono risorse ingenti nell'estendere all'estero la propria rete di rapporti e relazioni, con nuovi partner e istituzioni.

Il ruolo che il fisco può e deve svolgere, a sostegno dell'internazionalizzazione, è quello di ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e di creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori. In questa direzione vanno gli interventi di riordino previsti nel documento allegato.

Si tratta di interventi concernenti vari aspetti della fiscalità internazionale finalizzati a:

- 1) creare un contesto di maggiore certezza, anche eliminando alcune lacune dell'ordinamento domestico;
- 2) ridurre gli adempimenti per le imprese e i relativi oneri amministrativi;
- 3) adeguare la normativa interna alle recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia;
- 4) eliminare alcune distorsioni del sistema vigente.

Gli interventi proposti sono redatti in coerenza e nel rispetto del diritto dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia; tengono altresì conto dei più recenti lavori espressi in sede OCSE e degli sviluppi della discussione a livello europeo sull'adozione di una base imponibile comune consolidata (CCCTB).



## **Art. 1 - Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale**

La disposizione prevede l'inserimento nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 31-ter, contenente la disciplina degli accordi fiscali, di natura preventiva, aventi ad oggetto diverse fattispecie di rilievo transnazionale, tra cui la determinazione del valore normale dei prezzi di trasferimento *intercompany*.

La norma, con l'intento di conferire maggiore organicità alla materia oggetto di accordi e di potenziare le misure già esistenti con ulteriori interventi attrattivi per nuovi investitori esteri, volti a creare un contesto di maggiore certezza per gli operatori, sostituisce la disciplina del *ruling* di standard internazionale, attualmente contenuta nell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, rispetto al quale qualunque riferimento presente nell'ordinamento giuridico deve intendersi operato alla nuova disposizione contenuta nell'articolo 31-ter.

A livello di sistema, la collocazione dell'articolo nell'ambito del titolo IV del D.P.R. n. 600 del 1973, titolato "Accertamento e Controlli", oltre a confermare la valenza della disciplina, in conformità con l'art. 25 del decreto legislativo n. 446 del 97 anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, presenta una propria coerenza, in quanto esplicita la natura degli accordi preventivi quali forme di esercizio consensuale e condiviso dei poteri di competenza degli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Il nuovo articolo 31-ter, si pone dopo l'articolo 31-bis, relativo agli scambi informativi, ai fini accertativi, in ambito comunitario e convenzionale, e prima dell'articolo 32, che declina i poteri degli uffici finanziari.

La scelta è in linea con la volontà del Legislatore di intendere il controllo di tipo tradizionale come un momento eventuale del rapporto con il Contribuente, favorendo invece forme di interlocuzione avanzata, tese ad esplicitare la pretesa erariale attraverso moduli consensuali e partecipativi.

La norma enuclea quattro principali ambiti di operatività degli accordi preventivi.

Si tratta dell'area della disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo di cui al comma 7 dell'articolo 110 del TUIR e della definizione dei valori fiscali di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza, dell'attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, della valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano o meno una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e dell'individuazione, nel caso concreto, della disciplina e delle norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. **Inoltre, per i soggetti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo è prevista la possibilità di accedere alla procedura di ruling per la preventiva definizione del valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in paesi black list di cui all'articolo 110, comma 10, del TUIR.**

Con riferimento alla fattispecie relativa alla sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la valutazione preventiva si propone non solo come misura attrattiva per nuovi investitori esteri, ma anche, consentendo la presentazione dell'istanza a soggetti multinazionali già operanti nel nostro Paese e che avviino una nuova attività, quale misura volta a creare un contesto di maggiore certezza per i predetti operatori.

Rispetto all'attuale regime viene confermato che gli accordi, una volta conclusi, hanno validità sin dal periodo di imposta nel corso del quale sono stipulati e fino al quarto periodo di imposta successivo. Innovando rispetto all'attuale regime, tuttavia, è prevista la possibilità per le imprese, ove ricorrano i medesimi presupposti di fatto e di diritto, di applicare il contenuto degli accordi –rendendoli vincolanti, di fatto, anche per l'Amministrazione finanziaria –per periodi di imposta precedenti, anche a mezzo di ravvedimento e senza alcuna applicazione di sanzioni.



L'Italia, adottando le *best practice* dei più avanzati paesi aderenti all'OCSE, dal 2011 ha avviato le procedure per la conclusione di accordi bi/multilaterali. Si tratta di accordi conclusi a seguito di procedure amichevoli attivate tra le amministrazioni fiscali degli Stati partner dei trattati, intesi a prevenire fenomeni di doppia imposizione originati dall'applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento. I contenuti degli "accordi amichevoli" stipulati in tale contesto costituiscono la base dei conseguenti accordi preventivi unilaterali conclusi su istanza presentata dal contribuente alla propria amministrazione. A tale riguardo si è reso necessario inserire una specifica previsione relativa alla decorrenza del periodo di validità degli accordi che discendano da altri accordi bilaterali o multilaterali conclusi nell'ambito di una procedura amichevole ai sensi di una o più Convenzioni, prevedendo che i primi vincolino le parti, secondo quanto convenuto con le autorità competenti di tali Stati, a decorrere da periodi di imposta precedenti purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. La norma è redatta in coerenza con i principali e più recenti orientamenti espressi in sede OCSE e in ambito comunitario.

**Si segnala che in accoglimento di quanto rappresentato dalla 6<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica (primo punto) e dalla VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 2) al comma 3 è stato specificato che l'estensione retroattiva della validità dell'accordo opera solo nel caso in cui sussistano congiuntamente le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo di cui al comma 1 per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza.**

#### **Art. 2 - Interpello sui nuovi investimenti**

L'introduzione nel nostro ordinamento del nuovo interpello previsto dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo risponde alla finalità di dare certezza, alle imprese, italiane o estere, che intendono effettuare rilevanti investimenti in Italia, in merito ai profili fiscali del piano di investimenti e delle operazioni societarie pianificate per metterlo in atto.

Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dell'investitore di un piano di investimento nel quale debbono necessariamente essere decritti l'ammontare dell'investimento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l'incremento occupazionale - **da valutare in relazione alla attività in cui avviene l'investimento (in accoglimento di quanto rappresentato dalla 6<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica (secondo punto) e dalla VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 3) -** e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano.

La risposta motivata all'interpello può riguardare ogni profilo di fiscalità di competenza dell'Agenzia delle entrate, legato al suddetto piano di investimento e al conseguente svolgimento dell'attività economica prevista, ivi inclusi quelli interpretativi, applicativi o relativi alla valutazione preventiva dell'eventuale abusività o elusività delle operazioni pianificate. Il parere può, ad esempio, riguardare contemporaneamente l'accesso al regime del consolidato nazionale o mondiale, la disapplicazione della *CFC rule*, l'accesso all'istituto della *pex* sui dividendi e le plusvalenze, il trattamento IVA applicabile alla particolare attività esercitata dal contribuente nonché l'esistenza o meno di un'azienda ecc. Per eventuali profili fiscali non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima inoltrerà la richiesta alle autorità competenti in materia che renderanno in via autonoma risposta al contribuente.

L'istituto si affianca a quello dell'articolo 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, concernente gli accordi preventivi in materie di interesse transnazionale, per gli investitori con attività internazionale.

Per l'accesso al nuovo istituto è prevista una soglia minima per l'investimento, che deve essere documentata dal contribuente. L'investimento può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano comunque effetti positivi sull'occupazione. In merito ai tempi di



realizzazione, non è richiesto che l'ammontare dell'investimento si realizzi in un solo esercizio poiché a tal fine rileva il timing previsto dal business plan. La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle entrate è resa entro centoventi giorni, prorogabili di ulteriori novanta, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni.

**Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione di cui al punto 4 della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati relativo alla riduzione del citato termine di centoventi giorni, in quanto tale termine risulta coerente con quello previsto per le forme più complesse di interpello di cui allo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'interpello e del contenzioso tributario.**

Il contenuto della risposta, anche se desunta a mezzo silenzio-assenso, vincola l'Amministrazione finanziaria nei confronti dell'impresa richiedente e resta valido fintanto che restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa la risposta. Ogni atto di qualsivoglia genere emanato in difformità a detto contenuto è nullo (salva ovviamente l'eventualità che dette circostanze di fatto e di diritto siano variate).

Il contribuente che decida di dare attuazione al parere reso dall'Agenzia delle entrate può accedere, a prescindere dell'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi e al ricorrere degli altri requisiti previsti, al regime dell'adempimento collaborativo, attuativo dell'articolo 6 della Legge 11 marzo 2014 n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita).

Il rilascio della risposta all'interpello non pregiudica il diritto dell'investitore, che non intenda avvalersi delle procedure sopra indicate, di conoscere successivamente il parere dell'Agenzia delle entrate su questioni diverse da quelle oggetto dell'interpello in esame, utilizzando altri istituti del nostro ordinamento, quali quello dell'interpello.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le modalità applicative del nuovo interpello e con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sarà individuato l'ufficio competente.

**In accoglimento di quanto rappresentato dalla VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 5) è stato ridotto il termine per la adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (da 90 a 60) giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento). Non si è ritenuto di legare il termine per la adozione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate di individuazione dell'Ufficio competente al rilascio della risposta dell'interpello alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Lo stesso, infatti, potrà essere adottato solo successivamente alla adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di individuazione delle modalità applicative dell'interpello.**

### **Art. 3 - Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato**

In via generale, i dividendi provenienti, anche indirettamente, da Paesi "black list" sono assoggettati a tassazione in capo al socio (persona fisica o persona giuridica), residente nel territorio dello Stato, per l'intero importo.

Anzitutto, viene limitata l'applicazione di questo regime di piena imponibilità alle situazioni in cui il socio detenga una partecipazione diretta in una società localizzata in Stati o territori a fiscalità privilegiata oppure, in caso di partecipazione indiretta, sia titolare – anche indirettamente – di una partecipazione di controllo in una o più società intermedie non di black list che conseguono, a loro volta, utili da partecipate – anche non di controllo – in Stati o territori a fiscalità privilegiata:



soltanto in queste ipotesi infatti il socio italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili e di agire come dominus dell'investimento partecipativo nella società di black list.

Pertanto, in caso di disapplicazione della disciplina CFC per il ricorrere della condizione di cui all'articolo 167, comma 5, lett. a) del TUIR (c.d. prima esimente), si verifica un effetto distorsivo determinato dal mancato riconoscimento al socio di controllo residente nel territorio dello Stato – ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili – di un credito per le imposte assolte dal soggetto partecipato estero nello Stato o territorio di localizzazione, da detrarre dall'imposta italiana dovuta sull'utile percepito.

In sostanza, il socio di controllo che disapplica la normativa CFC sulla base della cd. prima esimente subisce una tassazione, ove rimpatri gli utili, più onerosa di quella che avrebbe subito qualora avesse tassato per trasparenza il reddito della partecipata black list. In quest'ultima ipotesi, infatti, dall'imposta italiana dovuta sul reddito della CFC avrebbe potuto detrarre le imposte pagate nello Stato estero dal soggetto controllato e, in caso di distribuzione, i relativi utili non avrebbero concorso alla formazione del suo reddito complessivo.

Analogo effetto si verifica in caso di realizzo della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione, che non godendo della *participation exemption*, concorre alla formazione del reddito complessivo del socio italiano per l'intero importo, senza usufruire di alcun credito a fronte delle imposte assolte dal soggetto partecipato black list.

Al fine di ovviare a tali fenomeni distorsivi, le norme proposte riconoscono al socio di controllo residente nel territorio dello Stato – ovvero alle sue controllate residenti – un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 del TUIR sugli utili percepiti e sulle plusvalenze realizzate.

Resta inteso che il credito d'imposta spetta al socio pro-quota, ossia in proporzione alla sua quota di partecipazione e al periodo di detenzione.

Nulla cambia, invece, per la disapplicazione del regime di imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze "provenienti" da società ed enti localizzati in Stati o territori black list: per ottenere tale disapplicazione, il socio residente nel territorio dello Stato (anche non titolare di una partecipazione di controllo) deve sempre dimostrare la sussistenza "*sin dall'inizio del periodo di possesso*" dell'esimente di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo. Per ciò che concerne la prova in esame, invece, viene previsto che essa possa essere data anche mediante la presentazione di apposito interpello (rendendo l'interpello facoltativo).

Nei casi in cui il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni sopra indicate ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili o il realizzo di plusvalenze derivanti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in paradisi fiscali deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. A seguito di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dal nuovo comma 3-ter inserito nell'articolo 8 del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

**Il comma 4, nel disciplinare la decorrenza dell'articolo 3, stabilisce che lo stesso si applica agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto concerne il credito d'imposta, tuttavia, dispone che questo spetta solo in relazione alle imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

#### Art. 4 - Interessi passivi



La norma mira ad una razionalizzazione del sistema di deduzione degli interessi passivi, attraverso i seguenti interventi.

La lettera a) attraverso una modifica del comma 2 dell'art. 96 del TUIR, prevede l'inclusione nel calcolo del ROL anche dei dividendi provenienti dalle società controllate estere in modo da riconoscere la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari di ritorno effettivamente correlati all'investimento partecipativo estero. Viene così previsto un correttivo che non penalizzi ingiustamente gli investimenti in società controllate estere come alternativa a quello in società italiane.

Per contro la lettera c) abrogando il comma 8 dell'articolo 96, elimina la previsione che consente di calcolare il limite di deduzione degli interessi passivi includendo virtualmente nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tener conto anche del ROL di tali società. Questa previsione, sebbene mossa dalla opportuna finalità di evitare una possibile discriminazione tra gruppi con società controllate italiane e gruppi con società anche estere (posto che i primi, attraverso l'opzione per il regime del consolidato nazionale, possono "attingere" al ROL di tutte le società controllate mentre i secondi, non potendo accedere al consolidato nazionale, avrebbero subito una ingiusta penalizzazione), creava potenziali effetti distorsivi.

Col successivo comma 2 viene soppressa la previsione di cui all'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995. Detta norma, finalizzata ad evitare arbitraggi fiscali, era sorta in un contesto del tutto diverso rispetto a quello attuale, sia in termini di misura dei tassi di interesse sia di tassazione delle società e dei soci e trovava applicazione in un numero molto ridotto di casi. La lett. b) del comma 1 e il comma 3 contengono disposizioni di coordinamento.

Con il comma 4, invece, si interviene sul regime di deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti – o rifinanziamenti – garantiti da ipoteca, già previsto dall'art. 1, comma 36, della L. 244/2007 (cd. Legge Finanziaria 2008), definendone meglio l'ambito applicativo con riguardo alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

**In accoglimento dell'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 6) è stato specificato che la previsione di cui al comma 4 riguarda anche le società che effettuano operazioni di affitto di ramo di azienda immobiliare il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.**

#### **Art. 5 - Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale**

Il comma 1, modificando l'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, consente la deducibilità delle spese entro il limite del valore normale, da definire sulla base dell'articolo 9 del TUIR, dei beni e dei servizi acquistati in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, individuati in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Nel contempo è eliminata, nel comma 11 del medesimo articolo, la cosiddetta "prima esimente" secondo cui la deducibilità di tali costi era subordinata alla condizione che l'impresa estera svolgesse prevalentemente una attività commerciale effettiva.

**La lettera b) dell'articolo in commento reca una ulteriore modifica al comma 11 del citato articolo 110 del TUIR al fine di effettuare un opportuno coordinamento con le modifiche apportate dalla lettera a) al comma 10 della medesima norma del TUIR.**

**Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 7 primo alinea) in quanto in tema di transfer pricing l'OCSE ha già adottato apposite linee guida che regolano la fattispecie.**





Neppure si è ritenuto di potere accogliere l'osservazione di cui al punto 8 contenuta nel parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati in quanto trattandosi di operazioni poste in essere con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati non appare opportuno prevedere l'inversione dell'onere della prova al fine della deduzione dei costi al valore normale.

Nel comma 2, in accoglimento della osservazione contenuta nel parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 7 secondo alinea) è stata introdotta una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che la disciplina contenuta nel comma 7 dell'articolo 110 non ha valenza per le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o localizzati nel territorio dello Stato.

Con il comma 3, invece, si chiarisce che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.

#### Art. 6 - Consolidato nazionale

La norma interviene a modificare la disciplina del consolidato fiscale di cui all'art. 117 e successivi del TUIR in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014 n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13. In particolare, sulla base di tale pronuncia (causa C-40/13), gli articoli 49TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità unica fiscale viene concesso a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene escluso per società sorelle residenti la cui società controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile. Ne deriva che la vigente disciplina del consolidato fiscale, laddove prevede la possibilità che un soggetto non residente possa esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo se possiede una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata, si pone in contrasto con la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia.

La norma proposta elimina tale vincolo e consente alle "sorelle", sia società residenti in Italia sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione da parte del soggetto non residente della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume la qualità di consolidante. L'esercizio dell'opzione da parte della controllata designata incontra il limite di non poter consolidare società da cui sia essa stessa controllata.

I requisiti del controllo per l'esercizio dell'opzione da parte della controllata designata devono sussistere in capo alla controllante non residente. La controllata designata assume tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti per la consolidante. Inoltre, la disposizione prevede che le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti, che ricadono in capo alla controllata designata, sono assunte in via sussidiaria anche dal soggetto controllante non residente, a pena di inefficacia dell'opzione.

In ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione della *fiscal unit* sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, diversamente da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 124, in ragione della circostanza che il soggetto designato non è controllante.



Se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto non residente può designare tra controllate che hanno esercitato l'opzione per la medesima tassazione di gruppo un'altra "sorella", senza che si interrompa il consolidato. In tale ipotesi, la nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall'articolo 127 sia per i precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo in solido con la precedente controllata designata, sia per i periodi in cui riveste la qualifica di consolidante. Per tutti i periodi di validità del consolidato permane la responsabilità sussidiaria della controllante non residente.

Nel perimetro di consolidamento possono rientrare anche le stabili organizzazioni di società non residenti controllate dal medesimo soggetto, purché dette società abbiano una forma giuridica analoga a quella di cui al comma 1 dell'articolo 120 (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e siano residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite indicazioni in merito alle modalità di designazione della controllata, da parte del soggetto non residente, di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi e sono stabilite le modalità di applicazione delle nuove disposizioni ai consolidati già in corso alla data di entrata in vigore delle stesse, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l'eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.

#### **Art. 7 - Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti**

Le norme proposte introducono nell'ordinamento nazionale alcune regole volte a determinare il reddito derivante da attività esercitate nel territorio mediante stabile organizzazione, in linea con le indicazioni e gli orientamenti espressi in ambito OCSE, con l'intento di razionalizzare, allo stesso tempo, le disposizioni esistenti sul reddito delle società ed enti non residenti, contenute negli articoli 151 e 152 del capo IV e negli articoli 153 e 154 del capo V del titolo II del TUIR.

Le modifiche prevedono la riformulazione dei predetti articoli e l'abrogazione dell'articolo 154.

In sintesi, per la disciplina del reddito delle società ed enti commerciali non residenti, occorrerà fare riferimento al nuovo articolo 151, che prevede la tassazione su base isolata, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione, di cui alla lett. e) comma 1, dell'articolo 23, per i quali il successivo articolo 152 introduce una disciplina specifica.

L'articolo 153 dedicato al reddito delle società ed enti non commerciali non residenti, nella nuova formulazione, quasi speculare a quella dell'articolo 151, assorbe il successivo articolo 154.

Si tratta di modifiche che semplificano gli adempimenti delle società e degli enti non residenti, che, a regime, dovranno presentare un'unica dichiarazione dei redditi, nella quale indicare, per ciascuna categoria, tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Dall'articolo 151, così come dall'articolo 153, viene eliminato il riferimento a "gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'art. 73 del TUIR" e alle "plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1 lettera f)" in quanto redditi inclusi nella categoria dei redditi di capitale e redditi diversi di cui rispettivamente alle lettere b) e f) del comma 1, dello stesso articolo 23.



Le modifiche proposte provvedono inoltre ad eliminare quelle previsioni che configurano il cd. principio della “forza di attrazione della stabile organizzazione” attualmente contenute negli articoli 151 e 152, in quanto tale principio è contrario agli orientamenti dell’OCSE e vietato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni come esplicitato nell’art. 7 del modello di Convenzione elaborato in ambito OCSE,: “...gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione”.

Coerentemente alla scelta di aderire all’impostazione adottata in ambito OCSE, in tema di reddito attribuibile alla stabile organizzazione, l’articolo 152, intitolato “Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione” al comma 1, esplicita tale orientamento, prevedendo che il reddito della stabile organizzazione di società ed enti non residenti sia determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione e secondo le disposizioni previste per i soggetti IRES, di cui alla sezione I, capo II, titolo II del TUIR.

Al fine di rilevare più compiutamente i fatti di gestione attribuibili alla stabile organizzazione, anche in relazione alla struttura patrimoniale, la norma proposta prevede l’inserimento nell’articolo 152, comma 2, dell’obbligo di redazione da parte dei soggetti non residenti, di un apposito rendiconto economico e patrimoniale secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, eccezion fatta per quella della emissione da parte della casa madre estera di strumenti finanziari diffusi ovvero ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea (in tal modo si evita un eccessivo aggravio di adempimenti a carico di quei soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia che, pur essendo quotati o avendo emesso strumenti “diffusi”, non sono tenuti nel Paese di residenza all’applicazione degli IAS/IFRS per la redazione del proprio bilancio di esercizio).

Ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione, il medesimo comma dell’articolo 152, nella nuova formulazione, conferma ed esplicita l’applicazione del principio/funzione elaborato in ambito OCSE, che vede la stabile organizzazione quale “*functionally separate entity*”, impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana, operante sul libero mercato, in condizioni identiche o similari. Tale comma, dunque, conferma che il reddito attribuibile alla stabile organizzazione, così come l’entità del relativo fondo di dotazione, sia quello che scaturisce dall’analisi funzionale e fattuale volta ad individuare le funzioni svolte, i rischi assunti e i beni impiegati secondo un approccio di assoluta centralità in ambito OCSE e nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, espresso nell’articolo 7, del modello Convenzione OCSE e declinato nel Report sull’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione, (versioni 2008 e del 2010) elaborato sempre in ambito OCSE. In considerazione delle esigenze di certezza del diritto richiamate anche dalla delega, viene previsto comunque che il riferimento a un fondo di dotazione determinato convenzionalmente, e non su base contabile, debba essere accompagnato da una definizione dei metodi per la relativa quantificazione mediante uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in mancanza della quale non si dà luogo all’applicazione di sanzioni in caso di accertamento.

Sempre in tale ottica, la norma nel nuovo testo prevede che i componenti di reddito che derivano dalle operazioni poste in essere tra la stabile organizzazione e l’entità giuridica di appartenenza (Casa Madre) siano determinati ai sensi del comma 7 dell’articolo 110 del TUIR.

Per coerenza sistematica l’articolo 153, intitolato “Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti”, viene, pertanto, riformulato in maniera speculare all’articolo 151, assorbendo in parte la disciplina già contenuta nel successivo articolo 154.

L’applicazione del “*functionally separate entity*” è confermata anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.



Relativamente all'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 9) si osserva che la disposizione in esame già rappresenta la trasposizione a livello nazionale del cosiddetto "functional separate entry approach". Tale aspetto è stato esplicitamente evidenziato anche in questa stessa relazione illustrativa. Conseguentemente, non si ritengono opportune ulteriori specificazioni nella norma in commento.

#### **Art. 8 - Disciplina delle controllate e delle collegate estere**

Con la modifica dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 167 del TUIR è eliminato l'obbligo di interpello, ex articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni in imprese estere controllate. Tale obbligo è sostituito dalla facoltà per il socio di controllo residente nel territorio dello Stato di presentare interpello al fine di ottenere il preventivo parere dell'Amministrazione finanziaria in merito alla disapplicazione della norma in esame. Viene operato così un sostanziale allineamento con quanto disposto dall'articolo 110, comma 11, del medesimo testo unico in merito alla deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti o localizzati in paradisi fiscali, facendo sì che la dimostrazione delle esimenti previste nel comma 5 dell'articolo 167 del TUIR possa avvenire, a scelta del contribuente, in via preventiva, oppure successivamente, in fase di eventuale controllo. In quest'ultima ipotesi, la norma stabilisce che l'avviso di accertamento di imposta o maggiore imposta non può essere notificato se prima non viene concesso al contribuente un termine di 90 giorni per presentare le prove utili a dimostrare che, nel caso di specie, ricorra una delle suddette esimenti. L'amministrazione, oltre a concedere al contribuente il tempo per fornire la dimostrazione richiesta dalla norma, ha l'onere di motivare puntualmente l'avviso di accertamento, qualora ritenga non idonee le prove addotte.

La modifica normativa rende, pertanto, facoltativa la presentazione dell'interpello per la disapplicazione della disciplina CFC prevedendo che, salvi i casi in cui tale disciplina sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in questione.

Analoghe modifiche sono state estese anche all'ipotesi di partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Stati o territori non black list alle quali risulta applicabile la disciplina CFC, contenuta nel comma 8-bis dell'articolo 167 del TUIR. In relazione a tali ipotesi è, inoltre, previsto che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano indicati criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione applicato alla società estera, tra cui quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile (accoglimento della osservazione contenuta nel parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 10)).

Inoltre è stato previsto, in accoglimento della osservazione contenuta nei pareri della 6<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica (quarto punto) e della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 10) che i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo possono presentare interpello a prescindere dalla verifica delle condizioni previste dal comma 8-bis dell'art. 167 del TUIR.

L'omessa segnalazione in dichiarazione del possesso di partecipazioni di controllo rientranti nell'ambito applicativo della disciplina CFC non preclude al contribuente la possibilità di dimostrare la sussistenza delle esimenti; tuttavia, tale omissione comporta l'irrogazione della sanzione prevista nel nuovo comma 3-quater dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con riguardo alla segnalazione delle partecipazioni ex comma 8-bis, l'obbligo di



segnalazione scatta alla verifica dei presupposti dell'art. 167, comma 8-bis (tassazione effettiva inferiore al 50 per cento di quella virtuale domestica e prevalenza di *passive income*).

La norma proposta modifica, altresì, il comma 6 dell'articolo 167 al fine di stabilire che, nella determinazione del reddito dei soggetti esteri controllati, si applicano tutte le regole di determinazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti (anche non comprese nel TUIR), ad eccezione della disposizione riguardante la rateizzazione delle plusvalenze, già prevista dalla norma vigente. Viene garantita, in questo modo, una maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero, imputato per trasparenza in capo al socio italiano, rispetto a quella del reddito prodotto in Italia, ferma restando la modalità separata di tassazione del primo.

Viene abolito il regime di tassazione per trasparenza delle società collegate di black list di cui all'art. 168 del TUIR.

**In relazione a quest'ultima disposizione, il comma 4 (in accoglimento della osservazione contenuta nel parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati - punto 10) disciplina il regime transitorio stabilendo che agli utili distribuiti da società collegate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 7 agosto 2006, n. 268.**

Non è stata accolta l'osservazione della VI Commissione Finanze della Camera (punto 10 primo periodo), ove si segnala di tenere conto delle recenti tendenze evolutive delle discipline di CFC riscontrabili a livello internazionale, in quanto la discussione in sede OCSE in materia di BEPS (Base erosion and profit shifting), che considera anche la disciplina CFC, è tuttora in corso. Si ritiene che solo a conclusione di tale processo e dell'emanazione da parte dell'OCSE delle relative raccomandazioni sarà possibile valutare in modo inequivoco, l'eventuale impatto sulla disciplina nazionale.

#### **Art. 9 - Spese di rappresentanza**

La norma definisce i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza, prevedendo che il requisito di inerenza è stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse (viene eliminato il riferimento al volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa ed all'attività internazionale dell'impresa).

Le predette spese, ove rispondenti al requisito di inerenza, sono deducibili entro nuovi e più favorevoli limiti di congruità fissati dallo stesso novellato articolo 108, comma 2, del TUIR, limiti che possono essere modificati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Quest'ultimo decreto potrà, inoltre, elevare il limite di valore dei beni distribuiti gratuitamente.

#### **Art. 10 - Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list**

La norma abroga il vigente articolo 168-bis (Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni) dal momento che lo stesso si è rivelato di difficile attuazione soprattutto con riferimento all'emanazione della lista, prevista al comma 2 dello stesso articolo, di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e "nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia". Peraltro, tali criteri non appaiono coerenti con il sistema che viene delineato dalle disposizioni introdotte con il presente testo normativo che, tra l'altro, prevedono l'emanazione di liste di Paesi a fiscalità privilegiata sulla base di nuovi criteri.

Il comma 1 dell'abrogando articolo 168-bis prevede l'emanazione di una lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (lista utilizzata soprattutto per quanto concerne il



trattamento dei redditi di natura finanziaria percepiti da soggetti non residenti, l'individuazione dei mercati regolamentati, etc).

Al fine di fornire, anche nel "nuovo" quadro normativo, criteri per la formazione della lista in questione e indicare le modalità da adottare per l'emanazione della stessa, il comma 2 reintroduce all'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 il criterio secondo cui la lista comprende Stati e territori che "consentono un adeguato scambio di informazioni" (cosiddetta *white-list*), nonché all'articolo 11 le disposizioni che conferiscono al Ministro il potere di emanare più decreti contenenti la *white-list* e le modifiche alla stessa che, nel corso del tempo, si renderanno necessarie.

Il comma 3 dispone che tutti i riferimenti alla lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del TUIR, presenti in norme introdotte o modificate a seguito dell'introduzione di tale articolo, devono intendersi come riferiti ai decreti di cui alla lettera c), comma 4, articolo 11 del decreto legislativo numero 239 del 1996.

In effetti, le norme citate nello stesso comma 1 dell'articolo 168-bis, che viene abrogato con le disposizioni in commento, ove ancora vigenti, fanno testualmente riferimento all'articolo 168-bis e, quindi, detto rinvio opera correttamente alla luce delle disposizioni introdotte dal comma 3.

Il comma 4 reca una disposizione di coordinamento resa necessaria dall'abrogazione del comma 2 dell'articolo 168-bis del TUIR in base alla quale in luogo del decreto previsto da tale ultima disposizione si deve fare riferimento al decreto ministeriale e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR.

**Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione della VI Commissione finanze della Camera dei deputati (punto 11) in tema di aggiornamento periodico della lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996, in quanto l'inserimento o l'eliminazione da tali liste comporta di regola un esame anche della posizione e dell'attitudine di un determinato Stato nell'ambito delle sedi internazionali multilaterali (in particolare, global forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni fiscali) nelle quali viene valutato il grado di trasparenza fiscale di ciascun Paese, non soltanto dal punto di vista normativo-formalistico ma anche della concreta applicazione nella prassi.**

Inoltre, nell'ambito dei negoziati bilaterali condotti dall'Italia, spesso è stato proprio l'impegno italiano a valutare positivamente – una volta che sia in vigore uno strumento giuridico – l'esclusione di un determinato Paese dalle black list basate soltanto sul criterio dello scambio di informazioni, l'elemento determinante per conseguire importanti risultati negoziali, come l'adesione del Liechtenstein e di Monaco alle condizioni più avanzate in materia di scambio di informazioni, ciò che ha consentito a tali giurisdizioni di rispettare le condizioni previste dalla normativa nazionale in materia di rientro dei capitali ("voluntary disclosure").

Quanto sopra appare coerente anche con riferimento alla "white list" di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 239 che, si rammenta, è finalizzata ad una specifica normativa (regime fiscale degli interessi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), in riferimento alla quale apparirebbe preferibile mantenere un margine di apprezzamento che consenta di discernere tra gli Stati, ed i soggetti ivi residenti, effettivamente potenziali acquirenti di titoli italiani, ed altre situazioni in cui una generalizzata inclusione potrebbe favorire fenomeni di esterovestizione, al fine di evitare le ritenute, piuttosto che essere collegata alla presenza di soggetti percettori residenti in determinati territori.

Non è stata accolta l'osservazione della VI Commissione Finanze della Camera (punto 12) sull'opportunità di chiarire l'espressione "adeguato scambio di informazioni" affinché sia svolto in conformità con quanto previsto dagli standard internazionali di trasparenza e, in particolare, richiamando l'articolo 26 del Modello OCSE e dal Modello di Tax Information



Exchange Agreement dell'OCSE del 2002. La fonte internazionale proposta risulta essere in continua evoluzione e tendente ad individuare criteri sempre più elevati (ad es. l'introduzione di forme di scambio automatizzato).

#### **Art. 11 - Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero**

Il nostro ordinamento disciplina il trasferimento intracomunitario di sede all'estero regolando la sospensione della riscossione della tassazione in uscita (art. 166, comma 2-quater del TUIR). Restano esclusi dal regime di *tax deferral* i trasferimenti che conseguono solo indirettamente ad altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti). Anche per tali trasferimenti è opportuno introdurre – in via normativa – un analogo regime di sospensione della tassazione fino all'effettivo realizzo del bene. La coesistenza di regimi differenti – che consentono cioè alle imprese di sospendere o meno l'imponibilità delle plusvalenze a seconda dell'operazione da cui deriva lo spostamento di residenza – costituisce un'inevitabile distorsione del sistema che va superata. In tal senso opera la modifica apportata all'articolo 179 del TUIR. **In accoglimento della osservazione contenuta nel parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 13) è stato precisato che il regime di exit tax opera anche con riferimento alle operazioni straordinarie realizzate con Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.**

**Il comma 3 reca una norma di carattere interpretativo, con la quale viene confermato che la sospensione della tassazione in uscita – in conformità agli orientamenti della Corte di Giustizia (6 settembre 2012, C-38/10) – è anche prevista in caso di trasferimento di una parte o della totalità degli attivi, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE o appartenente allo SEE.**

**Essa è stata inserita a maggior chiarimento ed in coerenza con quanto già indicato nella relazione illustrativa del testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2015, in applicazione dei principi stabiliti dalla richiamata giurisprudenza comunitaria.**

#### **Art. 12 - Trasferimento di residenza nel territorio dello Stato**

La norma, con una disciplina che trova applicazione anche nei casi cc.dd. di esterovestizione, regola il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti esercenti imprese commerciali, prevedendo regole diverse in base allo Stato di provenienza.

In particolare, la norma prevede – quale criterio generale – il riconoscimento, quale valore fiscale di ingresso nel nostro ordinamento, del valore normale delle attività e passività trasferite, anche in assenza dell'applicazione di un'*exit tax* da parte dello Stato di provenienza, a condizione che il trasferimento avvenga da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Negli altri casi, invece, a meno di un accordo sul valore normale stipulato in base all'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari, per le attività, al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, e al maggiore tra questi per le passività. Per la determinazione del valore normale si applica l'articolo 9 del TUIR.

Vengono demandate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.



### Art. 13 - Perdite su crediti

L'art. 33, comma 4, del D.L. n. 83/2012 (c.d. "Decreto Crescita") ha modificato, tra l'altro, l'art. 101, comma 5 del TUIR in tema di deducibilità delle perdite su crediti, attribuendo rilevanza "automatica" alle perdite realizzate nel contesto di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942, come già previsto per le procedure concorsuali.

Le modifiche, tuttavia, non hanno preso in considerazione analoghi accordi previsti da legislazioni di Stati esteri. Ad esempio, la procedura fallimentare di ristrutturazione societaria denominata "Chapter 11" prevista dal Federal Bankruptcy Code degli Stati Uniti d'America, risulta del tutto equivalente agli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942. Infatti, tale procedura prevede la predisposizione di un piano di rimborso dei debiti intero o parziale per consentire al debitore di continuare la gestione delle attività e di riorganizzare l'impresa. Il piano di ristrutturazione viene convalidato dal tribunale fallimentare che ammette l'impresa alla procedura solo quando valuta che l'impresa stessa abbia la possibilità di superare validamente la fase di illiquidità senza causare *medio tempore* (i.e. finché la procedura di ristrutturazione è in corso) un pregiudizio ai creditori, con ciò ottenendosi un risultato superiore (in termini di soddisfacimento delle ragioni creditorie) rispetto alla immediata liquidazione dell'impresa.

Il mancato riferimento, nel contesto dell'art. 101, comma 5, del TUIR, a procedure estere equivalenti, pertanto, avrebbe potuto mettere in dubbio la possibilità per il creditore italiano di dedurre le perdite su crediti derivanti dallo stralcio parziale o totale dei debiti disposto nell'ambito di procedure concorsuali estere.

A tal fine, il comma 1, lett. c), della presente proposta normativa inserisce nell'art. 101, comma 5, del TUIR, il riferimento alle "procedure estere equivalenti" alle procedure concorsuali, prevedendo che la presunzione dei requisiti di certezza e precisione operi a decorrere dalla data di ammissione alla procedura stessa.

Nel medesimo comma, è stato altresì inserito il riferimento ai piani di risanamento attestati da un professionista indipendente e qualificato di cui all'art. 67, comma 1, lett. d), del R.D. n. 267/1942; pertanto, viene chiarito che anche le perdite su crediti conseguenti all'esecuzione di tali piani sono automaticamente deducibili a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

La lettera d) dell'articolo 13 mira invece a fornire certezza agli interpreti nell'individuazione, anzitutto, del periodo di competenza ai fini della deducibilità fiscale delle perdite su crediti, con ciò dando attuazione ai criteri fissati dall'articolo 12, comma 1, della legge delega volti i) a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito d'impresa e ii) alla introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio "in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti".

Più in particolare, in primo luogo, per quanto attiene alle perdite su crediti di modesta entità, l'intervento accoglie le indicazioni già fornite dall'Amministrazione finanziaria, la quale ha già riconosciuto che il termine dei sei mesi dalla scadenza, previsto dalla norma per i crediti di modesta entità, rappresenta unicamente il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d'impresa solo nell'esercizio in cui è imputata a conto economico (eventualmente, anche a titolo di svalutazione).

Lo stesso criterio viene, di conseguenza, adottato anche in relazione alle perdite su crediti vantate nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali (o ad esse equiparate). Con riguardo a queste ultime, infatti, gli interventi finora effettuati dal legislatore e i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria, unitamente all'andamento della giurisprudenza, non sembrano aver risolto in maniera definitiva il nodo dell'individuazione dell'esercizio di competenza fiscale della perdita.





A fronte, infatti, di un dato normativo che si limita a individuare il momento in cui il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali (o ad esse equiparate) e, dunque, il *dies a quo* a decorrere dal quale si rende possibile la deducibilità “in ogni caso” della perdita su crediti, tanto la giurisprudenza quanto la prassi dell’Amministrazione finanziaria sono intervenute per circoscrivere il momento esatto in cui (l’imputazione in bilancio e) la deduzione deve avvenire, con risultati che tuttavia alimentano notevoli incertezze sul piano operativo. Ad esempio, pur dando atto del fatto che il legislatore ha voluto considerare integrati i requisiti di deducibilità della perdita “dalla data della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione”, l’Amministrazione finanziaria ritiene che una volta aperta la procedura, l’individuazione dell’anno in cui imputare e dedurre la perdita su crediti segue le ordinarie regole di competenza, con ciò dovendosi avere riguardo ad alcuni momenti formali della procedura (ad es. l’inventario redatto dal curatore ex articolo 87 della R.D. n. 267 del 1942). Ciò, tuttavia, si traduce innanzitutto in un notevole aggravio procedurale per l’operatore economico, tenuto ai fini della redazione della dichiarazione a dover monitorare costantemente l’iter delle procedure (spesso per migliaia e migliaia di posizioni), la cui gestione è peraltro spesso affidata a soggetti terzi; inoltre, la predetta impostazione costituisce fonte di notevole incertezza, poiché non sempre dall’andamento “documentale” della procedura possono trarsi indicazioni utili in ordine al quantum della perdita imputabile in bilancio (si pensi al citato inventario ex articolo 87 della legge fallimentare) e, soprattutto, perché introduce un elemento di opinabilità che certamente sfocerà in contestazioni future, mal conciliandosi con la volontà del legislatore di rendere deducibile “in ogni caso” la perdita a partire dal momento in cui il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali (o ad esse equiparate).

Con tali intenti, dunque, e conformemente a quanto previsto per le perdite su crediti di modesta entità, viene stabilito, attraverso l’introduzione di un nuovo comma 5-bis nell’articolo 101, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che nei casi in discorso la deduzione della perdita su crediti è ammessa, sussistendo ovviamente i requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale (ovvero sono decorsi i sei mesi dalla scadenza del credito di modesta entità).

Nell’ottica poi di delimitare temporalmente il momento oltre il quale la deducibilità della perdita non è più possibile, viene comunque stabilito che la predetta deduzione non è ammessa allorché l’imputazione a conto economico avvenga in un periodo addirittura successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio (ad es., per effetto della cessione del credito a terzi o per avvenuta prescrizione dello stesso ovvero per effetto della stipula di un accordo di saldo e stralcio).

In secondo luogo, occorre rilevare che analoghe incertezze interpretative sorgono in merito alla deducibilità quali perdite su crediti delle svalutazioni di crediti imputate in bilancio in presenza delle condizioni individuate dal comma 5, che ne consentono la deducibilità “in ogni caso” ovvero al verificarsi degli elementi certi e precisi così come specificati dal medesimo comma. Ciò si verifica, in particolar modo, nei casi in cui le svalutazioni vengano effettuate non in modo analitico, ma per masse, e non siano perciò riferibili al singolo credito. Al riguardo, l’ipotesi di un’automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali – condivisa attualmente da prassi e dottrina – risulta in molti casi assai gravosa, tanto ai fini dell’individuazione del corretto esercizio di competenza ai fini della deduzione della perdita, quanto agli effetti della ricostruzione delle successive vicende reddituali di crediti che, pur risultando contabilmente ancora iscritti in bilancio, ai fini fiscali dovrebbero considerarsi non più esistenti (in quanto le relative svalutazioni sono già state dedotte come perdite); anche per le imprese che hanno deciso di dare rilevanza fiscale all’automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali, peraltro, non è escluso che possano generarsi delle aree in cui l’importo delle svalutazioni dedotte come perdite sia risultato (o



risulti) inferiore a quello astrattamente deducibile, e ciò, in particolare, sia per la mancanza nei sistemi aziendali di alcuni dati rilevanti sia in conseguenza di oggettive e documentabili limitazioni delle procedure aziendali di individuazione dei crediti e di calcolo delle svalutazioni a questi attribuibili.

Al fine di ovviare a tali incertezze applicative, il **comma 3 dell'articolo 13 prevede** che la mancata deduzione in tutto o in parte come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisca violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.

Tale disposizione - che nel testo deliberato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile era contenuta nella lettera d) dell'articolo in commento (ultimo periodo del comma 5 bis dell'articolo 101 TUIR) - trovando applicazione *ex tunc* non avrebbe consentito di garantire il superamento delle incertezze interpretative, sopra descritte, in relazione alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti. Pertanto, al fine di non penalizzare i contribuenti che, sulla base delle criticità operative prima evidenziate, nei periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni non hanno posto in essere l'automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali e per garantire la parità di trattamento con le fattispecie rilevate successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, si è ritenuto opportuno individuare un'univoca posizione interpretativa trasladando le disposizioni in un apposito comma (il terzo) e attribuendo alla stesse l'espresso carattere di norma interpretativa.

La modifica recata dalla lett. a) del comma 1 dell'articolo 14 al comma 4 dell'articolo 88 del TUIR (e lo "sdoppiamento" di tale previsione nei nuovi commi 4 e 4-ter) concerne, in sostanza, la non rilevanza delle sopravvenienze attive relative a riduzioni di debito operate in procedure estere equivalenti agli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis della legge fallimentare. Ciò per le stesse motivazioni indicate a commento dell'art. 101, comma 5, TUIR. Altresì, il nuovo comma 4-ter distingue tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio e procedure di concordato di risanamento. Per le prime la sopravvenienza attiva è totalmente detassata mentre per le seconde non costituisce sopravvenienza attiva la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96.

Più rilevante, invece, è l'introduzione - sempre prevista dalla citata lett. a) - del nuovo comma 4-bis (e norme correlate), a mezzo della quale viene riformato il regime fiscale IRES delle rinunce a crediti da parte dei soci, riconducendolo a sostanziale unità, a prescindere dalla modalità con cui l'operazione viene formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti.

In particolare, tanto per le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio, quanto per quelle precedute dall'acquisto del credito (o della partecipazione) da parte del socio (o del creditore), il nuovo regime qualifica fiscalmente "apporto" la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito. A tal fine, il socio è tenuto a fornire alla partecipata una comunicazione - mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto estero di natura equivalente - relativa al valore fiscale del credito; in assenza di tale comunicazione, il medesimo valore fiscale è assunto pari a zero, con la conseguenza che il debitore assoggetta a tassazione tutta la sopravvenienza attiva.

In altri termini, nei limiti del valore fiscale del credito, il socio aumenta il costo della partecipazione e il soggetto partecipato rileva fiscalmente un apporto (non tassabile); l'eccedenza, invece, costituisce per il debitore partecipata una sopravvenienza imponibile. E ciò a prescindere dal relativo trattamento contabile, con la conseguenza che si può generare un fenomeno di tassazione da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.



Viene così equiparata l'operazione di apporto da parte del socio e successivo saldo e stralcio del debitore partecipato con il creditore con l'operazione di previa acquisizione del credito (a "sconto") da parte del socio e successiva rinuncia.

Analogo trattamento viene previsto nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni, a prescindere dalla modalità seguita per il loro compimento (quindi, se realizzate sia mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale con compensazione sia mediante altre operazioni) e dai regimi contabili adottati dai soggetti coinvolti. Le perdite eventualmente rilevate al momento della conversione che risulteranno deducibili per il creditore comporteranno, anch'esse, una sopravvenienza tassabile in capo al debitore.

Va da sé che l'aver previsto l'incremento del costo della partecipazione del creditore di un importo limitato al valore fiscale del credito comporta che l'operazione di rinuncia o conversione per il creditore non dà luogo alla tassazione della differenza rispetto al valore nominale.

Nei casi contemplati dal medesimo comma 4-bis, comunque, trovano applicazione le previsioni di riduzione o eliminazione della tassazione della sopravvenienza attiva del debitore in presenza delle procedure concorsuali o situazioni similari previste dal nuovo comma 4-ter per le riduzioni dei debiti delle imprese in difficoltà.

**Inoltre è stato previsto, in accoglimento della osservazione contenuta nei pareri della 6<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica (sesto punto) e della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 14) che le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a), b) ed c) dell'articolo in commento si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.**

#### **Art. 14 - Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti**

La norma introduce la c.d. *branch exemption*, ossia la possibilità che in capo ad un'impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero, da determinarsi in ogni caso con i criteri di cui all'articolo 152 del TUIR.

L'opzione è irrevocabile e va esercitata per tutte le stabili organizzazioni della medesima impresa, a condizione che non siano localizzate in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR ovvero che non ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 167.

In caso di opzione per la applicazione della *branch exemption*, a tali stabili è applicabile la disciplina prevista per le CFC dall'articolo 167 del TUIR a meno che non ricorrano le esimenti ivi previste.

Nella sostanza, se ad esempio un'impresa italiana ha 4 stabili organizzazioni, due delle quali localizzate in uno Stato "white", una nel Paese *black list A* ed una nel Paese *black list B*, l'opzione deve essere esercitata per tutte e quattro le stabili organizzazioni, tenendo conto, tuttavia, che le stabili organizzazioni ubicate in Stati o territori *black list* sono trattate diversamente a seconda che:

- sussistano le esimenti di cui all'articolo 167, in tal caso sono incluse obbligatoriamente nel perimetro della *branch exemption*;
- non sussistano le esimenti dell'articolo 167, in tal caso dette stabili sono tassate per trasparenza in via separata.

Nell'esempio considerato, pertanto, se l'esimente sussiste solo per la stabile organizzazione *black list B*, il perimetro della *branch exemption* comprenderà, oltre alle due stabili *white list*, anche la



stabile del Paese *black list* B, mentre quella del Paese *black list* A deve essere tassata per trasparenza in via separata.

Il comma 6 disciplina il regime transitorio, ossia l'eventuale passaggio dall'attuale regime dell'imputazione dei redditi della stabile organizzazione, con riconoscimento del credito per le imposte assolte all'estero, al regime dell'esenzione. A fine di consentire alle imprese di adeguare i propri sistemi contabili al nuovo regime, gli è riconosciuta la possibilità di esercitare l'opzione per la *branch exemption* entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.

Il comma 7 introduce il c.d. *recapture* delle perdite che "scatta" quando l'impresa intende passare al metodo dell'esenzione e in passato ha "importato" perdite fiscali dalla propria stabile organizzazione. La disposizione in esame, in particolare, prevede che l'impresa debba ricalcolare il reddito della stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello di effetto dell'opzione e se dalla relativa somma algebrica risulta una perdita fiscale, nonostante la vigenza della *branch exemption*, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono tassati in Italia fino al riassorbimento di detta perdita. Dall'imposta dovuta si detraggono le eventuali eccedenze positive di imposte sul reddito assolte all'estero dall'impresa in relazione al reddito ivi prodotto dalla medesima stabile e memorizzate ai sensi dell'articolo 165, comma 4, del TUIR.

Il comma 8 prevede una disposizione antielusiva "di sistema", volta ad evitare che venga aggirato il "recapture" delle perdite di cui al comma 7, non solo in vigenza del periodo transitorio. Al riguardo, viene prevista l'applicazione di detto comma 7 anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione di cui al comma 1. In tal caso, l'impresa cedente deve indicare nell'atto di trasferimento se, nei cinque periodi d'imposta precedenti, ha importato dalla stabile organizzazione trasferita o da una parte della stessa una perdita fiscale netta, che in seguito al trasferimento passerà all'impresa acquirente per assumere rilevanza ai fini dell'eventuale opzione per la *branch exemption* da parte di quest'ultima.

Il comma 10 disciplina le modalità di determinazione del reddito della stabile organizzazione in vigenza della *branch exemption*, prevedendo che questo vada determinato secondo i principi e i criteri indicati nell'articolo 152 del TUIR. Posto che tale articolo richiama ed esplicita il principio/finzione elaborato in ambito OCSE, che vede la stabile organizzazione quale "functionally separate entity"; ai fini in esame assumerà particolare importanza la conformità degli oneri documentali alle linee guida elaborate dall'OCSE in materia di prezzi di trasferimento e pertanto si renderà applicabile l'all'articolo 26 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 e le relative disposizioni di attuazione, compresa quindi l'eventuale disapplicazione delle sanzioni.

Il comma 11 riconosce al contribuente la possibilità di interpellare l'Agenzia delle entrate in merito all'esistenza di una sua stabile organizzazione estera.

**Si è ritenuto opportuno accogliere l'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 15) relativa al regime transitorio, ossia alla possibilità per un'impresa di passare dal metodo del credito d'imposta a quello dell'esenzione senza che ciò determini l'emersione di plusvalenze latenti tassabili o minusvalenze latenti deducibili; è quindi espressamente previsto, al comma 6 che l'esercizio dell'opzione per il nuovo regime di esenzione non determina il realizzo di plusvalenze e minusvalenze;**

**Non si è ritenuto, invece, di accogliere gli altri rilievi dell'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 15) per le seguenti motivazioni**

1. (primo periodo) La *branch exemption* adottata dagli Stati UE ritenuti più *capital attractive* quali i Paesi Bassi e il Regno Unito si caratterizza per l'esenzione degli utili e l'irrilevanza



delle perdite realizzate all'estero dalla medesima stabile organizzazione. Avere un sistema misto basato sulla tassazione degli utili fino all'ammontare delle perdite dedotte nei periodi d'imposta precedenti da parte della casa madre complicherebbe di molto il presente istituto, con inevitabili riflessi sull'accertamento;

2. (primo periodo) Limitare la durata dell'opzione a 5 o 10 anni porta all'inevitabile problema di capire a quali valori fiscali le attività e le passività dei beni delle *branch* esenti "rientrano a far parte del sistema fiscale italiano". Prevedere un interpello *ad hoc* volto ad individuare tali valori fiscali porterebbe inevitabilmente a verificare la congruità di detti valori per "n" *branches* esenti, partendo dai valori fiscali delle attività e passività dalle stesse detenute al momento dell'ingresso nel regime e quindi seguire la storia degli stessi degli ultimi 5 o 10 anni. Tale soluzione porta con sé inevitabili problemi gestionali. Né tantomeno si possono sapere quali siano gli effetti elusivi collegati alla possibile uscita dal regime dell'esenzione, derivanti ad esempio dal trasferimento di beni tra *branches* esenti oppure tra queste e la casa madre in prossimità dell'uscita dal regime. Al riguardo non c'è prassi cui ispirarsi posto che gli Stati che adottano la *branch exemption* non prevedono l'uscita da tale sistema di tassazione. In Francia ed Olanda, ad esempio, la *branch exemption* è l'unico sistema di tassazione del reddito delle stabili estere, mentre nel Regno Unito l'opzione è irrevocabile;
3. (primo alinea) l'applicazione del *transfer pricing* è sufficientemente chiarita dal comma 10, che ne precede l'applicazione alle transazioni tra la casa madre e la *branch esente*, nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo;
4. (secondo alinea) Per quanto riguarda il monitoraggio degli utili realizzati dalle stabili organizzazioni *black list*, si rileva che la tassazione integrale degli stessi in capo ai soci dell'impresa italiana di fatto favorisce il loro reinvestimento nell'impresa, che ovviamente distribuirebbe ai soci solo gli utili di provenienza "*white*".  
Resta inteso che in caso di distribuzione, gli utili provenienti dalle stabili *black list* sarebbero tassati in via integrale solo in capo ai soci di controllo e con riconoscimento del credito d'imposta indiretto. I soci non di controllo avrebbero in ogni caso la *pex*. La doppia imposizione quindi è notevolmente attenuata.
5. (secondo alinea) L'esclusione dalla *CFC rule* delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori *black list* fa venir meno il principio *all in, all out*, adottato dal Regno Unito, dove la *branch exemption* è su opzione, nonché dalla Francia e dai Paesi Bassi, dove è l'unico metodo di tassazione del reddito delle stabili organizzazioni estere. Tale principio risponde a chiare finalità antielusive in quanto volto a contrastare spostamenti di base imponibile tra *branches* esenti e *branches* non esenti. Al riguardo si ricorda che nel Regno Unito non è ammessa la possibilità di esercitare la *branch exemption* quando un'impresa ha una o più stabili organizzazioni localizzate in uno Stato con un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello inglese. Tale rigidità non rinvenibile nella *branch exemption* italiana. La stabile *black list* che non supera una delle esimenti previste dalla *CFC rule* è tassata in via separata, ma non impedisce all'impresa l'esercizio dell'opzione.
6. (ultimo periodo) Non si è ritenuto di accogliere la possibilità di estendere a tutte le imprese il maggior periodo di tempo per esercitare l'opzione per la *branch exemption*, data la non assimilabilità, ai fini considerati, delle posizioni delle imprese che già abbiano o che costituiranno per la prima volta stabili organizzazioni all'estero.

Art. 15 - Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero



Il comma 1 della norma modifica il regime dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero al fine di eliminare disparità di trattamento presenti nel sistema, estendendo a tutti i contribuenti il regime di detraibilità per "competenza" di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR e di riporto avanti ed indietro delle eccedenze di tali crediti di cui al comma 6 del medesimo articolo, di cui attualmente beneficiano i soli soggetti passivi imprenditori. Si specifica che la lettera b) del comma 1 è stata riformulata in aderenza alle specifiche indicazioni fornite nei pareri resi dalla 6<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica (settimo punto) e della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 16)

Il comma 2 chiarisce che il disposto dell'art. 165 trova applicazione tanto alle imposte coperte da convenzione quanto ad ogni altra imposta o tributo estero sul reddito, precisando anche che, in caso di incertezza in merito alla natura del tributo non coperto da una convenzione di cui si intende chiedere la detrazione, il contribuente può presentare istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del Contribuente.

#### **Art. 16 - Regime speciale per lavoratori impatriati**

Accogliendo l'invito contenuto nella osservazione n. 1 del parere reso dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati a disciplinare istituti che, nella materia della fiscalità internazionale, da tempo attendono una regolamentazione, quali ad esempio, quello dell'"attrazione" in Italia di capitale umano qualificato necessario all'internazionalizzazione delle imprese che operano in Italia, con l'articolo in commento si introduce una disposizione fiscale di favore in tale senso di carattere temporaneo.

In particolare si prevede che per i lavoratori, i quali rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea e che non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, il reddito di lavoro dipendente ivi prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare. L'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione della disciplina attuativa anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

#### **Art. 17 - Disposizione finanziaria**

La disposizione (che reca la modifica richiesta dalla V Commissione bilancio della Camera dei Deputati volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione) rileva gli oneri derivanti dal presente provvedimento e reca la relativa copertura attraverso la riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23.



# ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Referente: Ministero dell'economia e delle finanze

## *Sezione 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.*

*A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

Il decreto legislativo mira a introdurre o modificare disposizioni fiscali, soprattutto concernenti l'imposizione sul reddito, volte a rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese, italiane o straniere, che intendono operare in Italia.

In un contesto in cui è diventata sempre più rilevante la dimensione internazionale delle imprese - con scambi transnazionali di materie prime e beni finali e la diffusione di affiliate estere - per sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese si è cercato di ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e di creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori.

L'intervento regolatorio risulta in linea con il diritto dell'Unione europea e con gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte di giustizia.

*B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'obiettivo è quello indicato dall'articolo 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23, che ha delegato il Governo alla predisposizione di più decreti legislativi atti a rendere il sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. In particolare, con l'articolo 12 il Governo è stato delegato ad introdurre norme per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia.

L'obiettivo è stato perseguito con una serie di disposizioni di contenuto diverso:

1. potenziamento dell'istituto degli accordi fiscali preventivi (*ruling* di standard internazionale);
2. introduzione di un interpello preventivo, per le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature, in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione
3. eliminazione dell'effetto distorsivo creato dalla disapplicazione della disciplina delle controllate estere residenti in paesi black list (regime CFC) in caso di distribuzione dei dividendi da parte delle partecipate stesse;
4. modifiche alla disciplina di deducibilità degli interessi passivi con esclusione della possibilità di includere virtualmente le controllate estere nel consolidato nazionale ai fini di utilizzo del ROL delle medesime (art. 96, comma 8, tuir). Tale previsione, infatti, si è prestata ad utilizzi strumentali. Inclusione, tuttavia, nel ROL dei dividendi incassati da controllate estere al fine di non penalizzare eccessivamente le holding italiane con partecipate estere;

5. sostituzione dell'integrale indeducibilità delle spese e dei componenti negativi di reddito sostenuti con operatori *black list* con una deducibilità limitata al valore normale degli stessi determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir;
6. eliminazione del vincolo che prevedeva la possibilità che un soggetto non residente potesse esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo se possedeva una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio fosse compresa la partecipazione in ciascuna società controllata. Tale misura era in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, in particolare con quanto affermato nella sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014 n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13. Conseguentemente, sia società residenti in Italia sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, possono consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione da parte del soggetto non residente della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume la qualità di consolidante.
7. eliminazione delle previsioni che configurano il cd. principio della "forza di attrazione della stabile organizzazione", in quanto tale principio è contrario agli orientamenti dell'OCSE e vietato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni;
8. eliminazione dell'obbligo dell'interpello ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni in imprese estere controllate che viene strutturato, piuttosto, come una facoltà. Inoltre, i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo possono presentare interpello a prescindere dalla verifica delle condizioni previste dal comma 8-bis dell'art. 167 del TUIR. Con finalità di razionalizzazione e semplificazione, è stato, inoltre, stabilito che nella determinazione del reddito dei soggetti esteri controllati, si applicano tutte le regole di determinazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti (anche non comprese nel Tuir), ad eccezione della disposizione riguardante la rateizzazione delle plusvalenze, già prevista dalla norma vigente;
9. aumento della misura di "congruità" della deducibilità delle spese di rappresentanza, anche per tenere conto dell'attività internazionale delle imprese;
10. abrogazione dell'articolo 168-bis del Tuir in considerazione delle difficoltà riscontrate nella predisposizione della *white list* ivi prevista. In alternativa, è stato previsto il criterio secondo cui la lista comprende Stati e territori che "consentono un adeguato scambio di informazioni" (cosiddetta *white-list*) ed è stato conferito al Ministro il potere di emanare più decreti contenenti la *white-list* e di modificare le stesse qualora ciò si renda necessario;
11. estensione della sospensione della riscossione delle imposte derivanti dal trasferimento all'estero della residenza, ai trasferimenti dipendenti indirettamente da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti). La sospensione degli effetti del realizzo – in conformità agli orientamenti della Corte di Giustizia (6 settembre 2012, C-38/10) – è stata prevista, con norma di interpretazione autentica, anche in caso di trasferimento di una parte o della totalità degli attivi, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE o appartenente allo SEE;
12. disciplinato il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti esercenti imprese commerciali;
13. estesa la possibilità di usufruire della deduzione automatica delle perdite su crediti anche in caso di debitori soggetti a procedure estere equivalenti agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati di cui all'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942. Riformato, altresì, il regime fiscale delle rinunce a crediti da parte dei soci; sia per le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio, che per quelle precedute dall'acquisto del credito (o della partecipazione) da parte del socio (o del creditore), il nuovo regime qualifica fiscalmente "apporto" la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito, nel rispetto delle simmetrie fiscali. Infine, il comma 3 dell'articolo



- 13 prevede – con una disposizione di natura interpretativa – che la mancata deduzione in tutto o in parte come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisca violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.
14. prevista la possibilità, per un'impresa residente nel territorio dello Stato, di optare per l'irrelevanza fiscale degli utili e delle perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero (cd. branch exemption);
15. introdotta una norma di interpretazione autentica della disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero secondo cui la sua corretta interpretazione è nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto, sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Previsto anche un interpello nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero.
16. Introdotta una norma riguardante il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare, al ricorrere di determinate condizioni, al fine di creare condizioni favorevoli al rientro in Italia di profili professionali qualificati.

***C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.***

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi del provvedimento sono costituiti dall'incremento dell'attività internazionale delle imprese favorito dalla semplificazione normativa.

***D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.***

L'intervento normativo riguarda le imprese, sia in forma individuale che societaria, che intrattengono rapporti di vario tipo con l'estero. L'intervento riguarda anche le imprese estere che svolgono attività in Italia mediante stabile organizzazione.

In relazione ai soggetti pubblici, l'intervento vede come destinatari degli effetti dello stesso, l'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'Agenzia delle entrate.

***Sezione 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.***

Pur non essendo state svolte formali procedure di consultazione pubbliche precedenti all'intervento con riferimento al decreto relativo all'internazionalizzazione delle imprese, si segnala che tali tematiche sono state oggetto di un significativo dibattito cui ha partecipato l'Amministrazione finanziaria anche nell'ambito di numerose occasioni di confronto con le Associazioni di categoria e le imprese.

***Sezione 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).***

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, tenuto conto che l'emanazione del decreto delegato costituisce adempimento necessario ai fini dell'attuazione della legge delega per il sistema fiscale.

***Sezione 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO.***

Non sono state valutate opzioni alternative all'intervento regolatorio in considerazione della circostanza che lo stesso si sostanzia nell'applicazione dei criteri direttivi fissati nella legge 11 marzo 2014, n. 23.

***Sezione 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI.***

Ferma restando la necessità di intervenire attraverso lo strumento del decreto delegato, l'intervento proposto comporta una riduzione di oneri anche amministrativi per i potenziali destinatari, che ricomprendono anche le PMI.

***A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;***

L'intervento proposto presenta, per i contribuenti, il vantaggio di ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e di creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori. Allo stato non si ravvisano svantaggi di alcun tipo per le imprese interessate.

***B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;***

Ancorché lo schema di decreto legislativo non contenga misure specificamente riferibili alle sole PMI, i vantaggi in termini di riduzione di oneri amministrativi e/o gestionali sono apprezzabili anche per queste ultime.

***C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;***

L'eliminazione di elementi di incertezza nell'ordinamento tributario ha un indubbio effetto sui costi amministrativi delle imprese: la maggiore certezza riduce, infatti, i costi connessi alla gestione dei controlli effettuati dall'amministrazione finanziaria ed il relativo eventuale contenzioso.

***D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.***

Le condizioni e i fattori che possono incidere sull'efficacia dell'intervento regolatorio sono costituiti dal livello di adeguamento da parte delle imprese alle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

***Sezione 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE.***

L'intervento non solo non presenta profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività. Al contrario, si pongono nell'ottica di migliorare, seppur indirettamente, grazie alla maggiore certezza e stabilità del sistema tributario italiano, l'attrattività e la competitività del Paese.

***Sezione 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE***

***A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;***

Con riferimento all'introduzione delle suesposte disposizioni il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è l'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'Agenzia delle entrate.

***B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;***

Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale si provvederà a dare adeguata informazione dell'intervento regolatorio attraverso i siti web dell'Amministrazione finanziaria.

***C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;***

Il controllo e il monitoraggio sarà effettuato dall'Amministrazione finanziaria attraverso le strutture già esistenti e l'eventuale adeguamento delle procedure già in atto.

***D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;***

Nel decreto non sono previsti meccanismi di revisione automatica ed eventuali ulteriori interventi che si rendessero necessari per correggere le misure in argomento o per dare ulteriore attuazione alle previsioni della legge n. 23 del 2014 saranno contenuti in successivi eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative nel rispetto del vincolo temporale previsto dalla stessa legge delega.

*E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

A cura dell' Amministrazione finanziaria verrà effettuata la prescritta VIR nella quale si valuterà l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'intervento regolatorio attraverso gli indicatori di cui alla sezione 1.

#### ***Sezione 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA***

Sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea.

# **Schema di decreto legislativo delegato recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese**

## **Articolo 1**

### **Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale**

#### *Relazione tecnica*

La proposta in esame sostituisce la disciplina del ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del DL 269/2003. La modifica è finalizzata a conferire maggiore organicità alla disciplina del ruling di standard internazionale e a potenziare gli strumenti già esistenti. La norma è coerente con i principali e più recenti orientamenti espressi in sede OCSE e in ambito comunitario.

Considerata la natura procedurale della disposizione si stima che la stessa non determini effetti finanziari.

## **Articolo 2**

### **Interpello sui nuovi investimenti**

#### *Relazione tecnica*

La disposizione in esame stabilisce che le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro, con significative e durature ricadute sull'occupazione, possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione. Con il suddetto interpello è possibile anche richiedere una valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.



### Articolo 3

#### Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

##### *Relazione tecnica*

La normativa proposta intende consentire la fruizione del credito per imposte pagate all'estero in caso di disapplicazione del regime CFC sulla base della cd. prima esimente e di distribuzione dei dividendi al socio italiano. Inoltre, viene disposto che in caso di partecipazione indiretta in una partecipata black list affinché si applichi la tassazione integrale vi debba essere il controllo della società estera che consegue utili dalla partecipazione in società residenti in paesi black list. La previsione è potenzialmente suscettibile di generare effetti negativi in termini di gettito, sotto forma di maggiori crediti per imposte pagate all'estero; tuttavia, in considerazione:

- del fatto che la modifica favorisce la distribuzione dei dividendi con conseguente tassazione in Italia;
- del fatto che l'importo delle imposte pagate all'estero dalla CFC, in caso di applicazione delle norme di cui all'articolo 167 e quindi di applicazione del regime CFC, secondo quanto indicato dai contribuenti nel quadro FC, sezione II-A, è comunque limitato;

si ritiene di potere affermare che la disposizione non generi effetti finanziari.



**Articolo 4**  
**Interessi passivi**

*Relazione tecnica*

La normativa proposta prevede un insieme di modifiche alla deducibilità degli interessi passivi prevedendo:

- a) di incrementare il risultato operativo lordo dei dividendi relativi a partecipazioni di controllo in società estere;
- b) l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 96 del TUIR che consente di includere virtualmente le controllate estere nel consolidato nazionale al fine di rendere utilizzabile il ROL delle medesime;
- c) nei confronti delle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare si prevede la integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione;
- d) l'abrogazione della previsione di cui all'art.3, comma 115, della legge n. 549 del 1995 (c.d. legge Prodi);

Le misure a), b) e c) sono state stimate utilizzando il modello di micro simulazione IRES basato sui dati Unico 2013 anno di imposta 2012; l'elaborazione ha permesso per ogni singolo contribuente di evidenziare l'effetto complessivo dei diversi interventi sulla deducibilità degli interessi passivi. La misura d) è stata stimata dal dato macro in quanto non è possibile individuare in maniera specifica la quota di interessi passivi esclusi dall'articolo 96 del TUIR riconducibili alla normativa specifica.

*a) Art.96 TUIR Comma 2- ROL aumentato dei dividendi esteri*

La nozione di ROL, ai fini della parametrizzazione della quota deducibile degli interessi passivi, viene ampliata incrementando il risultato operativo lordo dei dividendi relativi a partecipazioni di controllo in società estere. A legislazione vigente il parametro utilizzato ai fini del calcolo della quota (30%) di interessi passivi deducibili è definito come la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A e B dell'articolo 2425 del codice civile con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. La normativa proposta intende quindi aumentare tale misura.

Ai fini della stima sono state elaborate le dichiarazioni Unico 2013 Società di capitali, anno di imposta 2012, relativamente al prospetto di determinazione degli interessi passivi indeducibili, incrementando il ROL dichiarato con i dividendi esteri da società controllate; in mancanza del dato



specifico, è stato assunto il 20% di tutti i dividendi dichiarati nel quadro RF (art.89 TUIR). Il nuovo parametro così definito comporta un ROL maggiore rispetto alla normativa vigente e di conseguenza permetterebbe una maggiore deducibilità degli interessi passivi dell'anno e di quelli indeducibili riportati dagli esercizi precedenti con un effetto negativo sul gettito fiscale.

*b) Art.96 TUIR Comma 8- ROL estero*

La normativa proposta prevedendo l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 96 del Tuir, che consente di includere virtualmente le controllate estere nel consolidato nazionale al fine di rendere utilizzabile il ROL delle medesime, aumenterebbe la quota di interessi passivi indeducibili delle partecipate che si sarebbero potuti compensare con il ROL di imprese estere riconducibili al consolidato. Ai fini della stima si è proceduto simulando, in capo ad ogni singolo contribuente appartenente ad un consolidato, l'esclusione del ROL estero ai fini della compensazione degli interessi risultati indeducibili in capo alle singole partecipanti al consolidato con conseguente effetto di incremento del gettito fiscale.

*c) Interessi passivi imprese immobiliari*

Nello specifico, nei confronti delle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare si prevede la integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

La normativa in questione è potenzialmente suscettibile di produrre effetti negativi in termini di gettito sotto forma di minori interessi passivi indeducibili ex articolo 96 TUIR: ai fini della stima dei relativi effetti di gettito si è proceduto nel seguente modo:

- sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi UNICO2013 società di capitali ed enti commerciali presentate dalle società che svolgono attività di locazione di immobili (codice ATECO2007 ISTAT 68.20.01 - locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)), individuate in base alla attività ISTAT dichiarata;
- sulla base dei dati di bilancio Bureau van Dijk 2012 per ogni contribuente è stato calcolato il rapporto tra i debiti a medio/lungo termine nei confronti di banche e società finanziarie rispetto al totale dei debiti onerosi (potenzialmente suscettibili di generare interessi passivi);
- tale percentuale è stata applicata al totale degli interessi passivi dichiarato nel prospetto per la determinazione degli interessi passivi non deducibili ex art. 96 TUIR – di cui al quadro RF -;
- dopo avere ridotto gli interessi passivi in proporzione alla quota emersa, si è proceduto al ricalcolo degli eventuali interessi passivi indeducibili residui.





Dalla simulazione in capo ad ogni singolo contribuente degli effetti descritti ai punti indicati alle lettere a), b) e c), attraverso l'utilizzo del modello di micro simulazione IRES, risulta complessivamente un recupero di gettito IRES di circa 141,5 milioni di euro in capo a 5.432 imprese non appartenenti ad un consolidato fiscale e a 408 consolidati fiscali. L'effetto positivo conseguente alla esclusione del ROL estero ha più che compensato gli effetti negativi dei dividendi esteri e della deducibilità dei interessi su prestiti ipotecari delle imprese immobiliari.

Di cassa, nell'ipotesi di decorrenza dal periodo di imposta 2016 e con un acconto del 75%, l'andamento è il seguente:

Cassa	2016	2017	2018
IRES	0	+247,6	+141,5

Milioni di euro

Di seguito si evidenzia la distribuzione della variazione di imposta per attività economica e classi di componenti positive IRAP, con il peso relativo rispetto alla IRES dovuta a legislazione vigente:

ATTIVITA' ECONOMICA	Differenziale IRES Vigente Proposta		
	Freq.	Amm.	Peso %
Agricoltura, Caccia e Silvicultura	29	-14	-0,8%
Pesca, Piscicoltura e servizi annessi	1	-5	-100,0%
Estrazioni di minerali non energetici	6	-1	-1,0%
Industrie alimentari, bevande e tabacco	50	1.140	1,6%
Industrie tessili e abbigliamento	38	-70	-1,7%
Industrie conciarie, cuoio, pelle e similari	3	-1	-0,7%
Industria del legno e dei prodotti in legno	10		0,0%
Fabbricazione pasta-carta; stampa e editoria	18	-142	-3,4%
Fabbric. prod. chimici, fibre sint. e artific.	26	1.806	3,5%
Fabbric. artic. in gomma e materie plastiche	21	-337	-1,9%
Fabbric. prod. da minerali non metalliferi	23	-218	-10,4%
Prod. metalli e fabbricazione	74	-662	-3,9%
Fabbric. e manutenz. macchine app. meccanici	65	402	1,4%
Fabbr. macchine ed app. elettriche e ottiche	30	1.535	25,7%
Fabbricazione di mezzi di trasporto	14	972	1,5%
Altre industrie manifatturiere	26	-41	-2,0%
Prod. distr. energia elettr., gas e acqua	35	-2.074	-0,3%
Costruzioni	307	-1.505	-9,3%
Comm., manut., rip. auto-moto; vend. dett. carb.	52	-472	-5,8%
Comm. ingrosso escl. auto-moto; interm. comm.	275	1.806	5,2%
Comm. dettagl. escl. auto-moto; ripar. prod. casa	58	-431	-1,8%
Alberghi e pubblici esercizi	32	1.480	25,9%



Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	39	172.218	31,3%
Intermediaz. monetaria e finanziaria	313	-4.297	-2,5%
Assicurazioni e fondi pensione escl. ass. soc.	2	-2	0,0%
Attività ausiliarie intermediaz. finanziaria	11	-43	-8,4%
Attività immobiliari, noleggio, informatic, altr	4.237	-30.430	-21,1%
Istruzione	2		0,0%
Sanità e altri servizi sociali	22	-336	-3,7%
Altri serv. pubblici, sociali person.	21	1.312	3,3%
<b>TOTALE</b>	<b>5.840</b>	<b>141.590</b>	<b>6,6%</b>

Ammontare espresso in migliaia di Euro

COMPONENTI POSITIVE	Differenziale IRES Vigente Proposta		
	Freq.	Amm.	Peso %
Ricavi Irap inferiori a ZERO	238	-3.406	-7,5%
Ricavi da 0 a 5.000 euro	78	-355	-5,5%
Ricavi da 5.000 a 10.000 euro	98	-122	-24,1%
Ricavi da 10.000 a 20.000 euro	278	-293	-22,9%
Ricavi da 20.000 a 30.000 euro	343	-512	-32,2%
Ricavi da 30.000 a 50.000 euro	591	-1.059	-26,1%
Ricavi da 50.000 a 70.000 euro	469	-1.212	-13,5%
Ricavi da 70.000 a 100.000 euro	480	-1.395	-34,8%
Ricavi da 100.000 a 200.000 euro	809	-3.893	-35,2%
Ricavi da 200.000 a 300.000 euro	399	-2.572	-35,5%
Ricavi da 300.000 a 400.000 euro	245	-2.217	-32,6%
Ricavi da 400.000 a 500.000 euro	141	-1.416	-31,5%
Ricavi da 500.000 a 750.000 euro	247	-2.792	-19,6%
Ricavi da 750.000 a 1.000.000 euro	168	-2.270	-27,9%
Ricavi da 1.000.000 a 2.000.000 euro	253	-3.941	-25,6%
Ricavi da 2.000.000 a 5.000.000 euro	310	-3.633	-17,7%
Ricavi da 5.000.000 a 6.000.000 euro	55	-895	-28,1%
Ricavi da 6.000.000 a 7.500.000 euro	62	-717	-13,0%
Ricavi da 7.500.000 a 10.000.000 euro	76	-1.000	-16,9%
Ricavi da 10.000.000 a 20.000.000 euro	145	-1.490	-9,0%
Ricavi da 20.000.000 a 50.000.000 euro	131	-1.356	-3,5%
Ricavi da 50.000.000 a 70.000.000 euro	41	-567	-1,5%
Ricavi da 70.000.000 a 100.000.000 euro	40	-47	-0,1%
Ricavi da 100.000.000 a 150.000.000 euro	38	-1.362	-2,1%
Ricavi da 150.000.000 a 200.000.000 euro	28	-787	-2,4%
Ricavi da 200.000.000 a 250.000.000 euro	14	2.388	15,0%
Ricavi da 250.000.000 a 300.000.000 euro	5	1.209	79,2%
Ricavi da 300.000.000 a 400.000.000 euro	13	903	1,9%
Ricavi da 400.000.000 a 500.000.000 euro	9	232	0,7%
Ricavi da 500.000.000 a 1.000.000.000 euro	20	-267	-0,2%
Ricavi superiori a 1.000.000.000 euro	16	176.434	12,0%
<b>TOTALE</b>	<b>5.840</b>	<b>141.590</b>	<b>6,6%</b>

Ammontare espresso in migliaia di Euro



d) Legge Prodi

In relazione alla soppressione della previsione di cui all'art.3, comma 115, della legge n. 549 del 1995 (c.d. legge Prodi) si rileva come dall'analisi dei dati dichiarativi risultano interessi passivi per altre fattispecie non considerate nell'art.96 TUIR, esclusi gli intermediari finanziari, per circa 580 milioni di euro; ipotizzando che l'effetto dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sia stimabile nel 5% (29 milioni di euro) la perdita di gettito di competenza ad un'aliquota media del 23%, conseguente all'abrogazione della norma in oggetto, si stima essere di circa 6,6 milioni di euro.

Di cassa, nell'ipotesi di decorrenza dal periodo di imposta 2016 e con un acconto del 75%, l'andamento è il seguente:

Cassa	2016	2017	2018
IRES	0	-11,6	-6,6

Milioni di euro

Complessivamente di cassa la modifica normativa, nell'ipotesi di decorrenza dal periodo di imposta 2016 e con un acconto del 75%, determina il seguente andamento:

Cassa	2016	2017	2018
IRES	0	+236	+134,6

Milioni di euro

## Articolo 5

### Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale

#### *Relazione tecnica*

L'articolo 110, commi 10 – 12-bis prevede una generale indeducibilità delle spese e dei componenti negativi di reddito sostenuti con operatori black list, salva la disapplicazione della norma mediante la dimostrazione delle esimenti: i dati definitivi più recenti al momento disponibili relativi alla deducibilità fiscale di tali spese e componenti negativi sono esposti nelle dichiarazioni dei redditi UNICO2013 presentate dalle società di capitali ed enti commerciali, dagli enti non commerciali, dalle persone fisiche e dalle società di persone.



In base a tali dati, peraltro, risulta che la quasi totalità di tali spese e componenti negativi è fiscalmente deducibile: di seguito si evidenziano, per tipologia di contribuente

- i dati relativi alle spese e agli altri componenti negativi di cui all'art. 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli indicati nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista, dichiarati nel quadro RF per la determinazione del reddito di impresa a contabilità ordinaria tra le variazioni in aumento;
- i dati relativi alla quota parte di tali spese e componenti negativi per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, *non* opera l'indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo (valore indicato nel quadro RF tra le variazioni in diminuzione).

<i>Tipologia di contribuente</i>	<i>Freq.</i>	<i>Spese e comp. negativi co. 10 e 12-bis</i>	<i>" di cui fiscalmente deducibili (co. 11)</i>
Società di capitali	38.992	81.382	80.642
Enti non commerciali	121	3	2,9
Società di persone	4.566	456,9	455,3
Persone fisiche	1.762	68,6	67,7

importi in milioni di euro

A questi dati si aggiungono quelli ricavati dal quadro RG (per la determinazione del reddito a contabilità semplificata) a carico di tutti i contribuenti, tranne le società di capitali, che peraltro evidenziano solo gli importi fiscalmente già deducibili (circa 150 milioni di euro da parte di quasi 12.600 soggetti).

Nel complesso, pertanto solo 0,74 miliardi di euro di spese e componenti negativi, da parte di quasi 3.400 soggetti, risultano fiscalmente indeducibili, per una quota inferiore all'uno per mille rispetto al totale delle spese dichiarate.

Per quanto concerne i possibili effetti di gettito attribuibili alla normativa proposta, si è assunto che la definitiva sistemazione del quadro normativo, attraverso:

- la previsione di deducibilità dei costi black list nei limiti del valore normale;
- la abolizione della prima esimente, vale a dire la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva;



da un lato attribuisca maggiore certezza al contribuente e dall'altro renda maggiormente efficaci i controlli, con l'effetto di sottrarre alla deducibilità i costi eccedenti il valore di mercato, i quali potrebbero essere indice di localizzazione di redditi in paradisi fiscali. Tutto ciò premesso, ai fini della stima dei possibili effetti in termini di gettito si è assunto pertanto che la definitiva sistemazione del quadro normativo possa comportare che solo una parte (una quota del 50 per cento) di tali spese e componenti negativi residui divenga fiscalmente deducibile in conseguenza della modifica proposta.

La stima conseguente è stata effettuata attraverso una micro simulazione, elaborando in capo ad ogni soggetto interessato (società di capitali, enti non commerciali società di persone, persone fisiche)

- la variazione del reddito di specie
- la variazione del reddito complessivo
- la riduzione del reddito imponibile
- la riduzione della imposta lorda
- la riduzione della imposta netta statale
- la riduzione delle addizionali regionali e comunali.

Al termine della elaborazione è emersa una perdita di gettito IRES/IRPEF pari a circa -23,7 milioni di euro da parte di oltre 2.400 soggetti. In termini di cassa, considerando la decorrenza dal periodo di imposta 2015, l'andamento è il seguente:

	2016	2017	2018
IRES/IRPEF (statale + addizionali)	-41,5	-23,7	-23,7

importi in milioni di euro



Di seguito si evidenzia la distribuzione del risparmio di imposta per il contribuente per attività economica, con l'indicazione del peso relativo rispetto alla imposta dovuta a legislazione vigente:

Totalità contribuenti

ATTIVITA' economica	Contribuenti interessati	Risparmio compl.IRPEF/IRES per il contrib.		
	Freq.	Freq.	Amm.	Peso %
Agricoltura, Caccia e Silvicultura	38	23	0,0	5,52
Pesca, Piscicoltura e servizi annessi	2	1	0,0	100
Estrazioni di minerali energetici	2	2	0,2	0,05
Estrazioni di minerali non energetici	1	0	0,0	0
Industrie alimentari, bevande e tabacco	81	61	0,3	0,55
Industrie tessili e abbigliamento	74	47	2,6	8,64
Industrie conciarie, cuoio, pelle e similari	20	11	0,1	20,46
Industria del legno e dei prodotti in legno	31	25	0,1	6,91
Fabbricazione pasta-carta; stampa e editoria	39	32	0,4	27,43
Fabbr. coke, raffiner. petrol, combust. nucleari	2	2	0,1	2,53
Fabbric. prod. chimici, fibre sint. e artific.	48	38	0,5	0,61
Fabbric. artic. in gomma e materie plastiche	43	29	0,4	0,93
Fabbric. prod. da minerali non metalliferi	45	28	0,1	2,03
Prod. metalli e fabbricazione	136	99	1,4	8,24
Fabbric. e manutenz. macchine app. meccanici	164	126	0,7	1,12
Fabbr. macchine ed app. elettriche e ottiche	121	90	0,7	1,3
Fabbricazione di mezzi di trasporto	29	20	1,1	1,88
Altre industrie manifatturiere	74	50	0,6	11,4
Prod. distr. energia elettr., gas e acqua	22	18	1,6	0,83
Costruzioni	306	239	0,8	5,53
Comm., manut., rip. auto-moto; vend. deff. carb.	102	70	0,1	3,16
Comm. ingrosso escl. auto-moto; interm. comm.	541	424	8,1	11,65
Comm. dettagl. escl. auto-moto; ripar. prod. casa	279	193	0,2	0,3
Alberghi e pubblici esercizi	168	114	0,2	6,88
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	179	125	1,4	0,21
Intermediaz. monetaria e finanziaria	27	16	0,1	0,08
Assicurazioni e fondi pensione escl. ass. soc.	3	2	0,0	0,01
Attività ausiliarie intermediaz. finanziaria	29	23	0,1	0,09
Attività immobiliari, noleggio, informat, altr	558	419	1,7	2,9
Pubblica amm. e difesa; assic. sociale obblig.	2	0	0,0	0
Istruzione	31	18	0,0	0,51
Sanità e altri servizi sociali	47	30	0,0	1,22
Altri serv. pubblici, sociali person.	106	63	0,1	1,84
Attività non classificabile	4	2	0,0	0,3
XX	1	1	0,0	100
TOTALE	3.355	2.441	23,7	0,98

Ammontare espresso in milioni di Euro



Il comma 2 dell'art. 5, di natura interpretativa, dispone che in relazione alle cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, il valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro o di quelle ipotecarie e catastali non costituisce da solo elemento presuntivo sufficiente per determinare un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. In merito, si osserva che stante il carattere interpretativo della disposizione in argomento non sono ascrivibili effetti finanziari per la natura stessa della norma; inoltre occorre considerare che le direttive dell'Agenzia ai propri uffici già dispongono in senso analogo e pertanto le attività operative sono coerenti con la norma medesima; infine ove fossero state poste in essere attività di controllo rese definitive con il pagamento del tributo si ritiene che lo stesso non sia rimborsabile e pertanto non possano determinarsi effetti finanziari in tali casi.

## **Articolo 6** **Consolidato nazionale**

### *Relazione tecnica*

La norma interviene a modificare la disciplina del consolidato fiscale di cui all'art. 117 e successivi del TUIR al fine di adeguare l'ordinamento alla nuova giurisprudenza comunitaria.

Infatti la vigente disciplina del consolidato fiscale, laddove prevede la possibilità che un soggetto non residente possa esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo se possiede una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata, viene adeguata alle recenti pronunce della giurisprudenza della Corte di Giustizia. La norma proposta elimina tale vincolo consentendo anche alle "sorelle" residenti in Italia di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione da parte del soggetto non residente della società controllata residente designata ad esercitare l'opzione, assumendo la qualità di consolidante.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si stima che la disposizione non determini variazioni in termini di gettito in considerazione della circostanza che la modifica normativa è finalizzata a rendere più agevole l'adesione al consolidato di un gruppo societario controllato da un soggetto non residente, che con la normativa vigente può comunque optare per la tassazione di gruppo per il tramite della propria stabile organizzazione in Italia.



**Articolo 7**  
**Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti**

*Relazione tecnica*

Le disposizioni riguardano le regole per la determinazione del reddito derivante da attività esercitate nel territorio mediante stabile organizzazione. L'intento della disposizione è quello di razionalizzare la normativa e allo stesso tempo di renderla coerente con le indicazioni e gli orientamenti espressi in ambito OCSE ai quali, peraltro, l'Agenzia delle entrate si è conformata nella prassi e in sede di accertamento.

Con riguardo agli aspetti di natura finanziaria e considerato il carattere di sistematico della norma, si stima che la disposizione non determini effetti in termini di gettito.

**Articolo 8**  
**Disciplina delle controllate e delle collegate estere (CFC rules)**

*Relazione tecnica*

La norma in esame elimina l'obbligo di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni in imprese estere controllate. La modifica normativa è volta a sostituire, in capo al contribuente, l'obbligo di presentare l'interpello con l'obbligo di segnalare in dichiarazione la detenzione di partecipazioni di controllo in soggetti residenti o localizzati in paradisi fiscali. Alle disposizioni esposte non si ascrivono effetti in considerazione della natura procedurale delle stesse.

Con la normativa proposta infine si abroga l'articolo 168 T.U.I.R., norma che estende al caso di società estere collegate residenti in paesi "black list" la normativa antielusiva di cui all'articolo 167 TUIR, regime di tassazione per trasparenza. La normativa proposta ha potenziali effetti negativi di gettito per l'Erario, in quanto il contribuente non dovrà più rideterminare il reddito da imputare per trasparenza in proporzione alla quota degli utili posseduta: tale rideterminazione avviene nel quadro FC, sezione IV (determinazione del reddito delle imprese estere collegate).

In base ai dati del quadro FC della dichiarazione dei redditi UNICO2013 società di capitali, l'ammontare di reddito rideterminato in capo alla società non residente ed imputato al soggetto residente che partecipa con quota di collegamento, di cui alla sezione IV del citato quadro, è pari a circa 142,8 milioni di euro a carico di 108 CFC (59 soggetti passivi) mentre l'ammontare delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo è pari a circa 5,5 milioni di euro.





Applicando al reddito l'aliquota di imposta sostitutiva del 27% e detraendo le imposte pagate all'estero la perdita di gettito annua di competenza è pari a circa  $142,8 \times 27\% - 5,5 = -33$  milioni di euro l'anno. Non risultano redditi da società collegate di cui al quadro FC, sezione IV nei confronti delle altre tipologie di contribuenti privati. Di cassa, assumendo l'entrata in vigore dal 2015, si ha una perdita di gettito di -57,8 milioni di euro nel 2016 e -33 milioni di euro dal 2017.

Di seguito si evidenzia la distribuzione del risparmio di imposta per il contribuente per settore di attività economica:

Società di capitali

ATTIVITA' economica	Risparmio aboliz. art. 168 TUIR	
	Freq.	Amm.
Industrie alimentari, bevande e tabacco	2	0,6
Industrie tessili e abbigliamento	2	0,0
Industrie conciarie, cuoio, pelle e similari		
Industria del legno e dei prodotti in legno		
Fabbricazione pasta-carta; stampa e editoria		
Fabbric. prod. chimici, fibre sint. e artific.	2	0,1
Fabbric. artic. in gomma e materie plastiche		
Fabbric. prod. da minerali non metalliferi		
Produz. metalli e fabbricazione	3	0,0
Fabbric. e manutenz. macchine app. meccanici	2	0,1
Fabbr. macchine ed app. elettriche e ottiche	4	0,1
Fabbricazione di mezzi di trasporto	3	0,6
Altre industrie manifatturiere	2	0,8
Prod. distr. energia elettr., gas e acqua	2	1,9
Costruzioni	2	0,0
Comm., manut., rip. auto-moto; vend. dett. carb.		
Comm. ingrosso escl. auto-moto; interm. comm.	2	0,3
Comm. dettagl. escl. auto-moto; ripar. prod. casa		
Alberghi e pubblici esercizi		
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	6	0,1
Intermediaz. monetaria e finanziaria	13	4,2
Assicurazioni e fondi pensione escl. ass. soc.	1	21,1
Attività ausiliarie intermediaz. finanziaria		
Attività immobiliari, noleggio, informatiche, altr.	13	3,2
Altri serv. pubblici, sociali person.		
XX		
<b>TOTALE</b>	<b>59</b>	<b>33</b>

Ammontare espresso in milioni di Euro



**Articolo 9**  
**Spese di rappresentanza**

*Relazione tecnica*

L'articolo 108, comma 2, del Tuir, come modificato dall'articolo 1, comma 33, lett. p), della legge finanziaria 2008, dispone che: "Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa."

Fermo restando il criterio dell'inerenza delle spese di rappresentanza, definito dall'art.1 comma 1 primo periodo del DM del 19 novembre 2008, per quanto concerne il principio della congruità, l'articolo 1, comma 2, del decreto prevede che le spese di rappresentanza, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

- a) all'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni;

La proposta normativa prevede la modifica di tali coefficienti nella seguente misura:

- a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni (immutato);
- b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni".

Per effettuare la stima sono state utilizzate le dichiarazioni dei redditi Unico 2012 delle società di capitali in particolare la colonna 2 del rigo RF 24, che accoglie il valore delle spese di rappresentanza imputate a conto economico, e la colonna 2 del rigo RF 43 in cui viene riportata la parte deducibile secondo i vigenti criteri.

Si è dunque proceduto al calcolo delle nuove soglie di deducibilità in base ai nuovi parametri e ne è risultato un importo deducibile ulteriore di circa 101 milioni di euro.

Considerando un'aliquota media IRES pari al 23% ne consegue un minor introito IRES per l'erario nell'ordine di 23,4 mln di euro.



SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA	maggiore deduzione spese		PERDITA IRES CORRISPONDENTE
	Frequenza	Ammontare in mgl euro	Ammontare in mgl. euro
01 - Agricoltura, caccia e silvicoltura	114	90	21
02 - Pesca, piscicoltura e servizi connessi	4	1	0
03 - Estrazione di minerali energetici	4	5	1
04 - Estrazione di minerali non energetici	5	10	2
05 - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	117	7.919	1.821
06 - Industrie tessili e dell'abbigliamento	81	1.188	273
07 - Industrie conciarie, prodotti in cuoio, pelle e simili	23	3.311	762
08 - Industria del legno e dei prodotti in legno	16	51	12
09 - Fabbricazione della pastacarta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria	152	244	56
10 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari	2	299	69
11 - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali	93	15.976	3.674
12 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	20	1.166	268
13 - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	28	420	97
14 - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo	95	755	174
15 - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici	132	1.175	270
16 - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche	122	10.564	2.430
17 - Fabbricazione di mezzi di trasporto	41	3.518	809
18 - Altre industrie manifatturiere	67	1.238	285
19 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda	62	92	21



20 - Costruzioni	771	604	139
21 - Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione	116	2.021	465
22 - Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi	1.614	21.145	4.863
23 - Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); riparazioni di beni personali e per la casa	372	1.766	406
24 - Alberghi e ristoranti	148	185	43
25 - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	261	2.591	596
26 - Intermediazione monetaria e finanziaria escluse le assicurazioni e i fondi pensione	166	4.657	1.071
27 - Assicurazioni e fondi pensione escluse le assicurazioni sociali obbligatorie	8	1.434	330
28 - Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria	257	561	129
29 - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese	4.456	16.203	3.727
30 - Amministrazione pubblica	6	12	3
31 - Istruzione	138	58	13
32 - Sanità e assistenza sociale	165	117	27
33 - Altri servizi pubblici, sociali e personali	685	2.270	522
<b>TOTALE</b>	<b>10.341</b>	<b>101.647</b>	<b>23.379</b>

(mln Euro)

Nella tabella è stato rappresentato il dettaglio della perdita IRES e le maggiori deduzioni di spese di rappresentanza da cui origina, distinte per attività economica secondo i codici Ateco, con la relativa numerosità per ciascun settore. Le elaborazioni relative a ditte individuali e a società di persone hanno determinato una contenuta variazione di gettito, nell'ordine di 200mila euro complessive di IRPEF, i pochi soggetti che ricevono il beneficio in termini di ulteriori deduzioni sono tutti ricadenti nella classe di ricavo più bassa. Considerando l'entrata in vigore della proposta normativa nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l'andamento di cassa, è il seguente:

	2017	2018	2019
<b>IRES/IRPEF</b>	<b>-41,3</b>	<b>-23,6</b>	<b>-23,6</b>

importi in milioni di euro



## **Articolo 10**

### **Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list**

#### *Relazione tecnica*

La disposizione interviene in materia di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e di quelli a fiscalità privilegiata.

Con riguardo agli aspetti di natura finanziaria e considerato il carattere procedurale della norma, si stima che la disposizione non determini effetti in termini di gettito.

## **Articolo 11**

### **Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero**

#### *Relazione tecnica*

La disposizione prevede la sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero mediante operazioni straordinarie. Inoltre, la sospensione della tassazione è prevista anche in caso di trasferimento di una parte o della totalità degli attivi, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE o appartenente allo SEE.

Al riguardo si stima che la disposizione non determini effetti finanziari considerata l'assoluta trascurabilità delle fattispecie interessate, trattandosi di una disposizione di adeguamento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

## **Articolo 12**

### **Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato**

#### *Relazione tecnica*

La norma proposta stabilisce, come principio generale, che in caso di trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti esercenti imprese commerciali, è riconosciuto il valore normale della attività e passività trasferite. In caso di trasferimento da paesi "non collaborativi" il valore normale va determinato mediante accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate.



In merito agli effetti finanziari si stima che la disposizione non determini effetti in termini di gettito in considerazione del fatto che a fronte del riconoscimento del valore normale si determina un incentivo al trasferimento nel territorio italiano.

### Articolo 13

#### Perdite su crediti

##### *Relazione tecnica*

Con la disposizione in esame viene riformato il regime fiscale IRES delle rinunce a crediti da parte dei soci, riconducendolo a unità, a prescindere dalla modalità con cui l'operazione viene formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti.

In particolare, tanto per le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio, quanto per quelle precedute dall'acquisto del credito (o della partecipazione) da parte del socio (o del creditore), il nuovo regime qualifica fiscalmente "apporto" la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito. Nei limiti di tale valore, infatti, il socio aumenta il costo della partecipazione e il soggetto partecipato rileva fiscalmente un apporto. L'eccedenza, invece, costituisce per il debitore partecipato una sopravvenienza imponibile a prescindere dal relativo trattamento contabile. Viene così equiparata l'operazione di apporto da parte del socio e successivo saldo e stralcio del debitore partecipato con il creditore, con l'operazione di previa acquisizione del credito da parte del socio e successiva rinuncia.

Analogo trattamento viene previsto nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni, a prescindere dalla modalità seguita per il loro compimento (quindi sia se realizzate mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale con compensazione ovvero mediante altre operazioni) e dai regimi contabili adottati dai soggetti coinvolti.

In tutti questi casi, comunque, trovano applicazione le previsioni di riduzione o eliminazione della tassazione della sopravvenienza attiva del debitore in presenza delle procedure concorsuali o situazioni similari previste dal nuovo comma 4-ter per le riduzioni dei debiti delle imprese in difficoltà.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, benché la normativa proposta sia potenzialmente suscettibile di produrre effetti positivi di gettito in relazione al circoscrivere l'ambito della non rilevanza come sopravvenienza attiva alla quota parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito, in via prudenziale si ritiene opportuno non ascrivere alcun effetto alla disposizione in esame.

Inoltre, la disposizione stabilisce la deducibilità "automatica", ai sensi dell'art. 101, comma 5, del Tuir, delle perdite su crediti se il debitore ha concluso un piano attestato o è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle previste dal medesimo articolo.



La disposizione si è resa necessaria in quanto il mancato riferimento, nell'ordinamento italiano, a procedure estere equivalenti, mette in dubbio la possibilità per il creditore italiano di dedurre le perdite su crediti derivanti dallo stralcio parziale o totale dei debiti disposto nell'ambito di procedure concorsuali estere.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si stima che la disposizione in esame non determini effetti in termini di gettito considerato che, nei fatti, tale deducibilità è già accordata sulla base della dimostrazione degli elementi certi e precisi.

#### **Articolo 14**

#### **Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti**

##### *Relazione tecnica*

La normativa proposta intende escludere dalla concorrenza al reddito complessivo dei contribuenti i redditi e le perdite prodotte all'estero da parte di tutte le proprie stabili organizzazioni site in paesi esteri, non rendendo contestualmente più possibile procedere al calcolo del corrispondente credito d'imposta eventualmente vantato, ed al suo relativo utilizzo in detrazione dall'IRES dovuta.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati indagati i campi relativi al credito per imposte pagate all'estero estrapolando dati sui crediti d'imposta rinvenibili rispettivamente nel quadro CE - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero - contenuto nel Modello Unico Società di Capitali, e nel quadro NR - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero - contenuto nel Modello Consolidato Nazionale e Mondiale, per l' annualità di imposta 2012, nonché i campi del quadro IC - società di capitali - contenuto nel Modello IRAP sempre per l'anno di imposta 2012.

Allo scopo di giungere all'identificazione dei redditi prodotti all'estero da parte di stabili organizzazioni di imprese italiane, rispetto a quelli delle partecipate - non interessate dalla modifica normativa - si è provveduto ad indagare quelle società che abbiano nel contempo compilato il campo IC64 del Modello IRAP, ove va data indicazione della quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero mediante stabile organizzazione, ed i quadri CE del Modello Unico ovvero del quadro NR del Modello Consolidato Nazionale e Mondiale relativi alla determinazione dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, nella sezione I.

Da tale incrocio è emersa una numerosità di circa 210 società, e si è proceduto alla ricostruzione del reddito estero testa su testa andando a selezionare il minore valore emergente dal confronto tra il reddito estero dal quadro CE o NR e il valore della produzione IRAP realizzata all'estero, nella ipotesi che quest'ultimo valore possa essere ritenuto una *proxy* accettabile dell'ammontare di redditi prodotti all'estero attraverso dette stabili organizzazioni.



E' così emerso un importo di redditi astrattamente attribuibile a stabili organizzazioni estere di imprese italiane pari a circa 1,45 miliardi; inoltre, è risultato che la differenza tra l'imposta italiana relativa a tale reddito estero ed il credito per imposte pagate all'estero sempre corrispondente a detto reddito è risultata essere pari a 172 milioni di euro. Tale importo rappresenta la perdita di gettito netta che conseguirebbe all'esclusione di tale reddito dalla concorrenza all'imponibile complessivo del soggetto italiano.

Si segnala in aggiunta, che è presente nel Modello Unico e nel Modello CNM, alla sezione I, la colonna 12, riservata ai contribuenti che avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi; tale colonna appare di rado compilata, pur essendo in grado di identificare con esattezza i contribuenti che abbiano prodotto redditi tramite stabile organizzazione.

Dalla sua elaborazione sono emersi importi di 72 milioni di reddito estero nonché un differenziale di 6 milioni di euro di perdita di gettito, derivante dal raffronto tra la quota di imposta lorda italiana, ricavata dal rapporto tra reddito estero e reddito complessivo moltiplicato per la corrispondente imposta lorda italiana e gli importi afferenti l'imposta estera entro i limiti della quota d'imposta lorda (credito per imposte pagate all'estero).

Nel complesso la perdita lorda derivante dall'esclusione dei redditi prodotti all'estero da parte di stabili organizzazioni sarebbe quindi pari a circa 178 milioni (172+6 milioni di euro).

D'altra parte, nel prospetto per la determinazione del credito d'imposta per redditi pagati all'estero manca l'indicazione delle perdite apportate da dette stabili organizzazioni all'imponibile del soggetto italiano; in conseguenza della normativa proposta tali perdite, non essendo più utilizzabili, andrebbero a generare un recupero di gettito; in mancanza del dato puntuale si è provveduto ad indagare i dati relativi alle controllate estere residenti in paesi Black List di cui al quadro FC del Modello Unico (a.i. 2012). Da tale indagine è emerso che il peso relativo delle perdite rispetto all'utile (campo FC3 rispetto al campo FC2) è pari a circa il 25%.

Nell'ipotesi in cui questa proporzione possa in qualche misura essere applicabile anche alle stabili organizzazioni estere, la stima delle perdite virtuali loro attribuibili sarebbe pari quindi a 380 milioni  $((1449+72)*0,25\%)$ , cui conseguirebbe un recupero di gettito derivante dalla loro non più rilevanza a fini fiscali nella determinazione del reddito pari a circa 105 milioni di euro  $(380*0,275\%)$ .

La perdita netta è quindi pari a -73 milioni di euro  $(178 - 105)$ ; in via prudenziale tuttavia tale perdita viene incrementata del 30% arrivando a -95 milioni di euro di perdita annua di competenza,





al fine di tener conto degli effetti in capo a stabili organizzazioni estere che non siano state individuate con la metodica esposta.

Considerando l'entrata in vigore della normativa a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, gli effetti in termini di cassa sono i seguenti:

	2017	2018	2019
<b>IRES</b>	<b>-166</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>

importi in milioni di euro

## **Articolo 15**

### **Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero**

#### *Relazione tecnica*

La disposizione modifica il regime del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero al fine di eliminare le attuali disparità di trattamento tra contribuenti. In particolare si estendono a tutti i contribuenti le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'articolo 165 del TUIR, attualmente riservate ai redditi d'impresa prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

## **Articolo 16**

### **Regime speciale per lavoratori impatriati**

#### *Relazione tecnica*


La norma in esame dispone un regime speciale per i redditi di lavoro dipendente prodotto in Italia (tassazione sul 70% dell'ammontare) da lavoratori che trasferiscano la residenza nel territorio dello Stato. In particolare tale reddito concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al trenta per cento del suo ammontare purché i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento, il trasferimento in Italia avvenga in base ad un contratto di lavoro stipulato con un datore di lavoro residente, l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano, i lavoratori rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea. Tale regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i tre periodi successivi.




La legislazione vigente stabilisce, fino all'anno 2017, per tutti i lavoratori che rientrano in Italia dall'estero, che i redditi di lavoro concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 238). In sede di valutazione della norma che ha introdotto tali incentivi, non sono stati ascritti effetti sul gettito, in considerazione della tendenza annuale di rientri dei soggetti numericamente esigua (ove non nulla). In particolare, gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione (ancorché agevolata) dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia in conseguenza della norma, appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale.

Relativamente alla disposizione in esame è possibile confermare, coerentemente a quanto già valutato in occasione della disposizione di cui alla legge n. 238/2010, la neutralità finanziaria della disposizione ivi contenuta, anche in considerazione del fatto che l'agevolazione che si vuole introdurre è di minore portata (tassazione al 70% del reddito in luogo del 20/30%) e della minore platea, riguardando la norma in esame solo alcune categorie di lavoratori.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

  POSITIVO

NEGATIVO  
Il Ragioniere Generale dello Stato



21 LUG. 2015



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO RECANTE MISURE PER LA  
CRESCITA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

SCHEDA PARERI COMMISSIONI PARLAMENTARI

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

Art. 2:

- non si è ritenuto di accogliere l'osservazione di cui al punto 4 dalla VI Commissione finanze della Camera dei Deputati relativo alla riduzione del termine di centoventi giorni entro cui l'Agenzia deve rendere la risposta all'interpello, in quanto tale termine risulta coerente con quello previsto per le forme più complesse di interpello di cui allo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'interpello e del contenzioso tributario;

Art. 5:

- non si è ritenuto di accogliere l'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 7 primo alinea) in quanto in tema di transfer pricing l'OCSE ha già adottato apposite linee guida che regolano la fattispecie;

- non si è ritenuto di potere accogliere l'osservazione di cui al punto 8 contenuta nel parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati in quanto trattandosi di operazioni poste in essere con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati non appare opportuno prevedere l'inversione dell'onere della prova al fine della deduzione dei costi al valore normale;

Art. 7:

- Relativamente all'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 9) si osserva che la disposizione in esame già rappresenta la trasposizione a livello nazionale del cosiddetto "functional separate entry approach". Tale aspetto è stato esplicitamente evidenziato anche in questa stessa relazione illustrativa. Conseguentemente, non si ritengono opportune ulteriori specificazioni nella norma in commento.

Art. 8:

- Non è stata accolta l'osservazione della VI Commissione Finanze della Camera (punto 10 primo periodo) ove si segnala di tenere conto delle recenti tendenze evolutive delle discipline di CFC riscontrabili a livello internazionale. in quanto la discussione in sede OCSE in materia di BEPS (Base erosion and profit shifting), che considera anche la disciplina CFC è tuttora in corso. Si ritiene che solo a conclusione di tale processo e dell'emanazione da parte dell'OCSE delle relative raccomandazioni sarà possibile valutare in modo inequivoco, l'eventuale impatto sulla disciplina nazionale.

Art. 10:

- non si è ritenuto di accogliere l'osservazione della VI Commissione finanze della camera dei deputati (punto 11) in tema di aggiornamento periodico della lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 239, del 1996, in quanto l'inserimento o l'eliminazione da tali liste comporta di regola un esame anche della posizione e dell'attitudine di un determinato Stato nell'ambito delle sedi



internazionali multilaterali (in particolare, global forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni fiscali) nelle quali viene valutato il grado di trasparenza fiscale di ciascun Paese, non soltanto dal punto di vista normativo-formalistico ma anche della concreta applicazione nella prassi.

Inoltre, nell'ambito dei negoziati bilaterali condotti dall'Italia, spesso è stato proprio l'impegno italiano a valutare positivamente – una volta che sia in vigore uno strumento giuridico - l'esclusione di un determinato Paese dalle black list basate soltanto sul criterio dello scambio di informazioni, l'elemento determinante per conseguire importanti risultati negoziali, come l'adesione del Liechtenstein e di Monaco alle condizioni più avanzate in materia di scambio di informazioni, ciò che ha consentito a tali giurisdizioni di rispettare le condizioni previste dalla normativa nazionale in materia di rientro dei capitali ("voluntary disclosure").

Quanto sopra appare coerente anche con riferimento alla "white list" di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 239 che, si rammenta, è finalizzata ad una specifica normativa (regime fiscale degli interessi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), in riferimento alla quale apparirebbe preferibile mantenere un margine di apprezzamento che consenta di discernere tra gli Stati, ed i soggetti ivi residenti, effettivamente potenziali acquirenti di titoli italiani, ed altre situazioni in cui una generalizzata inclusione potrebbe favorire fenomeni di esterovestizione, al fine di evitare le ritenute, piuttosto che essere collegata alla presenza di soggetti percettori residenti in determinati territori;

- Non è stata accolta l'osservazione della VI Commissione Finanze della Camera (punto 12) sull'opportunità di chiarire l'espressione "adeguato scambio di informazioni" affinché sia svolto in conformità con quanto previsto dagli standard internazionali di trasparenza e, in particolare richiamando l'articolo 26 del Modello OCSE e dal Modello di Tax Information Exchange Agreement dell'OCSE del 2002. La fonte internazionale proposta risulta essere in continua evoluzione e tendente ad individuare criteri sempre più elevati (ad es. l'introduzione di forme di scambio automatizzato);

- non è stata accolta l'osservazione della VI Commissione Finanze della Camera (punto 12) sull'opportunità di chiarire l'espressione "adeguato scambio di informazioni" affinché sia svolto in conformità con quanto previsto dagli standard internazionali di trasparenza e, in particolare richiamando l'articolo 26 del Modello OCSE e dal Modello di Tax Information Exchange Agreement dell'OCSE del 2002. La fonte internazionale proposta risulta essere in continua evoluzione e tendente ad individuare criteri sempre più elevati (ad es. l'introduzione di forme di scambio automatizzato);

#### Art. 14:

Non si è ritenuto, invece, di accogliere gli altri rilievi dell'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 15) per le seguenti motivazioni:

- (primo periodo) La *branch exemption* adottata dagli Stati UE ritenuti più *capital attractive* quali i Paesi Bassi e il Regno Unito si caratterizza per l'esenzione degli utili e l'irrilevanza delle perdite realizzate all'estero dalla medesima stabile organizzazione. Avere un sistema misto basato sulla tassazione degli utili fino all'ammontare delle perdite dedotte nei periodi d'imposta precedenti da parte della casa madre complicherebbe di molto il presente istituto, con inevitabili riflessi sull'accertamento;



- (primo periodo) Limitare la durata dell'opzione a 5 o 10 anni porta all'inevitabile problema di capire a quali valori fiscali le attività e le passività dei beni delle *branches* esenti "rientrano a far parte del sistema fiscale italiano". Prevedere un interpello *ad hoc* volto ad individuare tali valori fiscali porterebbe inevitabilmente a verificare la congruità di detti valori per "n" *branches* esenti, partendo dai valori fiscali delle attività e passività dalle stesse detenute al momento dell'ingresso nel regime e quindi seguire la storia degli stessi degli ultimi 5 o 10 anni. Tale soluzione porta con sé inevitabili problemi gestionali. Né tantomeno si possono sapere quali siano gli effetti elusivi collegati alla possibile uscita dal regime dell'esenzione, derivanti ad esempio dal trasferimento di beni tra *branches* esenti oppure tra queste e la casa madre in prossimità dell'uscita dal regime. Al riguardo non c'è prassi cui ispirarsi posto che gli Stati che adottano la *branch exemption* non prevedono l'uscita da tale sistema di tassazione. In Francia ed Olanda, ad esempio, la *branch exemption* è l'unico sistema di tassazione del reddito delle stabili estere, mentre nel Regno Unito l'opzione è irrevocabile;
- (primo alinea) l'applicazione del *transfer pricing* è sufficientemente chiarita dal comma 10, che ne precede l'applicazione alle transazioni tra la casa madre e la *branch esente*, nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo;
- (secondo alinea) Per quanto riguarda il monitoraggio degli utili realizzati dalle stabili organizzazioni *black list*, si rileva che la tassazione integrale degli stessi in capo ai soci dell'impresa italiana di fatto favorisce il loro reinvestimento nell'impresa, che ovviamente distribuirebbe ai soci solo gli utili di provenienza "*white*".  
Resta inteso che in caso di distribuzione, gli utili provenienti dalle stabili *black list* sarebbero tassati in via integrale solo in capo ai soci di controllo e con riconoscimento del credito d'imposta indiretto. I soci non di controllo avrebbero in ogni caso la *pex*. La doppia imposizione quindi è notevolmente attenuata.
- (secondo alinea) L'esclusione dalla *CFC rule* delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori *black list* fa venir meno il principio *all in, all out*, adottato dal Regno Unito, dove la *branch exemption* è su opzione, nonché dalla Francia e dai Paesi Bassi, dove è l'unico metodo di tassazione del reddito delle stabili organizzazioni estere. Tale principio risponde a chiare finalità antielusive in quanto volto a contrastare spostamenti di base imponibile tra *branches* esenti e *branches* non esenti. Al riguardo si ricorda che nel Regno Unito non è ammessa la possibilità di esercitare la *branch exemption* quando un'impresa ha una o più stabili organizzazioni localizzate in uno Stato con un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello inglese. Tale rigidità non rinvenibile nella *branch exemption* italiana. La stabile *black list* che non supera una delle esimenti previste dalla *CFC rule* è tassata in via separata, ma non impedisce all'impresa l'esercizio dell'opzione.
- (ultimo periodo) Non si è ritenuto accogliere la possibilità di estendere a tutte le imprese il maggior periodo di tempo per esercitare l'opzione per la *branch exemption*, data la non assimilabilità, ai fini considerati, delle posizioni delle imprese che già abbiano o che costituiranno per la prima volta stabili organizzazioni all'estero.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Schema di decreto legislativo delegato recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La legge 11 marzo 2014, n. 23, delega il Governo alla predisposizione di più decreti legislativi atti a rendere il sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, in coerenza con il programma di Governo. Il presente schema di decreto legislativo mira a dare attuazione alla delega, in particolare all'articolo 12 con il quale il Governo è delegato ad introdurre norme per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea. Tale attuazione è effettuata attraverso disposizioni tese a perseguire l'obiettivo principale di rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese, italiane o straniere, che intendono operare in Italia. Si tratta di un obiettivo prioritario che si intende perseguire attraverso:

1. la creazione di un contesto di maggiore certezza, anche eliminando alcune lacune dell'ordinamento domestico;
2. la riduzione degli adempimenti per le imprese e i relativi oneri amministrativi;
3. l'adeguamento della normativa interna alle recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia;
4. l'eliminazione di alcune distorsioni del sistema vigente.

Gli interventi normativi contenuti nello schema di decreto legislativo in esame sono redatti in coerenza e nel rispetto del diritto dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia; tengono altresì conto dei più recenti lavori espressi in sede OCSE. In particolare:

1. l'articolo 1, concernente la materia degli accordi fiscali, di natura preventiva, aventi ad oggetto fattispecie di rilievo transnazionale, è finalizzato a conferire maggiore organicità alla disciplina del *ruling* di standard internazionale e a potenziare le misure già esistenti con ulteriori interventi attrattivi per nuovi investitori esteri, volti a creare un contesto di maggiore certezza per gli operatori. La disposizione enuclea 4 principali ambiti di operatività degli accordi preventivi. Si tratta dell'area della disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo di cui al comma 7 dell'articolo 110 del Tuir e dei valori di uscita o ingresso in caso di trasferimento della residenza ai sensi degli articoli 166 e 166 bis del Tuir, dell'attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, della valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano o meno una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, dell'individuazione, nel caso concreto, della disciplina e delle norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. Inoltre, per i soggetti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo è prevista la possibilità di accedere alla procedura di *ruling* per la preventiva definizione del valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in paesi *black list* di cui all'articolo 110, comma 10, del TUIR.
2. l'articolo 2 introduce un interpello preventivo per le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene

- l'investimento e durature, in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione;
3. l'articolo 3 intende apportare un correttivo alla disciplina CFC nel caso di utili provenienti da paesi *black list* e operatività della cd. prima esimente. In tal caso, infatti, si crea un effetto distorsivo in quanto il socio di controllo che disapplica la normativa CFC sulla base della cd. prima esimente subisce una tassazione, ove rimpatri gli utili, più onerosa di quella che avrebbe subito qualora avesse tassato per trasparenza il reddito della partecipata *black list*. Al fine di ovviare a tale fenomeno distorsivo, le norme proposte riconoscono al socio di controllo residente nel territorio dello Stato un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del Tuir;
  4. l'articolo 4 abroga la previsione dell'articolo 96 del Tuir che consente di includere virtualmente le controllate estere nel consolidato nazionale al fine di rendere utilizzabile il ROL delle medesime, in quanto tale misura si è prestata ad utilizzi "strumentali". Nel contempo, al fine di non penalizzare eccessivamente le holding italiane con partecipate estere si è introdotta una previsione che include nel computo del ROL i dividendi incassati dalle partecipate;
  5. l'articolo 5 modifica il comma 10 dell'articolo 110 del Tuir, sostituendo l'integrale indeducibilità delle spese e dei componenti negativi di reddito sostenuti con operatori *black list*, finora vigente, con una deducibilità limitata al valore normale degli stessi determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir;
  6. l'articolo 6 modifica la disciplina del consolidato fiscale di cui all'art. 117 e successivi del Tuir, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014 n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13. In particolare, per effetto di tale pronuncia, la vigente disciplina del consolidato fiscale, laddove prevede la possibilità che un soggetto non residente possa esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo se possiede una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata, si pone in contrasto con il diritto dell'Unione Europea. Conseguentemente, la norma proposta elimina tale vincolo e consente alle "sorelle", sia società residenti in Italia sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione da parte del soggetto non residente della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume la qualità di consolidante. L'esercizio dell'opzione da parte della controllata designata incontra il limite di non poter consolidare società da cui sia essa stessa controllata;
  7. le modifiche proposte dall'articolo 7 introducono nell'ordinamento nazionale alcune regole volte a determinare il reddito derivante da attività esercitate nel territorio mediante stabile organizzazione, in linea con le indicazioni e gli orientamenti espressi in ambito OCSE, con l'intento di razionalizzare, allo stesso tempo, le disposizioni esistenti sul reddito delle società ed enti non residenti, contenute negli articoli 151 e 152 del capo IV e negli articoli 153 e 154 del capo V del titolo II del Tuir. Il tratto maggiormente caratterizzante, fra gli altri, concerne l'eliminazione di quelle previsioni che configurano il cd. principio della "forza di attrazione della stabile organizzazione" attualmente contenute negli articoli 151 e 152, in quanto tale principio è contrario agli orientamenti dell'OCSE e vietato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Coerentemente alla scelta di aderire all'impostazione adottata in ambito OCSE, la disposizione in esame prevede che il reddito della stabile organizzazione di società ed enti non residenti, sia determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione e secondo le disposizioni previste per i soggetti Ires;

8. L'articolo 8 elimina l'obbligo dell'interpello ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni in imprese estere controllate che viene strutturato, piuttosto, come una facoltà. La dimostrazione delle esimenti, pertanto, può avvenire, a scelta del contribuente, in via preventiva, oppure successivamente, in fase di eventuale controllo. La norma proposta modifica, altresì, il comma 6 dell'articolo 167 del Tuir al fine di stabilire che, nella determinazione del reddito dei soggetti esteri controllati, si applicano tutte le regole di determinazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti (anche non comprese nel Tuir), ad eccezione della disposizione riguardante la rateizzazione delle plusvalenze, già prevista dalla norma vigente. Viene garantita, in questo modo, una maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero, imputato per trasparenza in capo al socio italiano, rispetto a quella del reddito prodotto in Italia, ferma restando la modalità separata di tassazione del primo. Inoltre, i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo possono presentare interpello a prescindere dalla verifica delle condizioni previste dal comma 8-bis dell'art. 167 del Tuir;
9. L'articolo 9 modifica l'articolo 108, comma 2 del Tuir, al fine di aumentare la misura di "congruità" della deducibilità delle spese di rappresentanza, anche per tenere conto dell'attività internazionale delle imprese;
10. L'articolo 10 abroga l'articolo 168-bis del Tuir in considerazione delle difficoltà riscontrate nella predisposizione della *white list* ivi prevista. Pertanto, è stato modificato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 al fine di prevedere il criterio secondo cui la lista comprende Stati e territori che "consentono un adeguato scambio di informazioni" (cosiddetta *white-list* ), nonché, di conferire al Ministro il potere di emanare più decreti contenenti la *white-list* e le modifiche alla stessa che, nel corso del tempo, si renderanno necessarie;
11. L'articolo 11 ha disposto anche con riferimento ai trasferimenti d'impresa all'estero realizzati non tramite trasferimento di sede ma, indirettamente, mediante operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti), la sospensione della riscossione delle imposte derivanti dal realizzo. Inoltre, con una norma di interpretazione autentica, ha reso applicabile l'art. 166, comma 2 quater, del Tuir, relativo alla sospensione della tassazione in uscita – in conformità agli orientamenti della Corte di Giustizia (6 settembre 2012, C-38/10) – anche in caso di trasferimento di una parte o della totalità degli attivi, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE o appartenente allo SEE;
12. L'articolo 12 disciplina il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti esercenti imprese commerciali, prevedendo le necessarie regole per la valorizzazione fiscale delle attività e delle passività trasferite;
13. la modifica normativa prevista dall'articolo 13 estende anche alle procedure estere equivalenti agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati di cui all'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942, la possibilità di deduzione automatica delle perdite su crediti. Riformato, altresì, il regime fiscale delle rinunce a crediti da parte dei soci; sia per le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio, che per quelle precedute dall'acquisto del credito (o della partecipazione) da parte del socio (o del creditore), il nuovo regime qualifica fiscalmente "apporto" la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 13 prevede – con una disposizione di natura interpretativa – che la mancata deduzione in tutto o in parte come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisca violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.



14. l'articolo 14 introduce la c.d. *branch exemption*, ossia la possibilità che in capo ad un'impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero, da determinarsi in ogni caso con i criteri di cui all'articolo 152 del Tuir;
15. l'articolo 15 introduce una norma di interpretazione autentica della disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero secondo cui la sua corretta interpretazione è nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto, sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Previsto anche un interpello nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero;
16. l'articolo 16 prevede che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento; b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano; d) i lavoratori rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea. Tale disciplina di favore avrà una applicazione limitata nel tempo ai periodi d'imposta 2016-2019.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale è rappresentato dalla legge 11 marzo 2014, n. 23, contenente delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita; dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"; dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"; dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi a norma dell'art. 3, comma 133, lett. q) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662."

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame abroga l'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il successivo comma 2 inserisce, nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il nuovo articolo 31-ter rubricato "Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale".

Il comma 1 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame modifica l'articolo 47, comma 4, l'articolo 68, comma 4, l'articolo 86, l'articolo 87, comma 1, l'articolo 89, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il "Testo unico delle imposte sui redditi", il successivo comma 2 l'articolo 27, comma 4, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il comma 3 modifica l'articolo 8 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame modifica l'articolo 96 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il "Testo unico delle imposte sui redditi" e abroga l'articolo 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché l'articolo 32, comma 8 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame modifica l'articolo 110, commi 10, 11 e 12-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il "Testo unico delle imposte sui redditi".

L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame modifica gli articoli 117 e 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il "Testo unico delle imposte sui redditi".

L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame modifica l'articolo 151, 152 e 153 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il "Testo unico delle imposte sui redditi" e l'articolo 12, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, abroga, altresì, l'articolo 154 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il "Testo unico delle imposte sui redditi".

L'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame modifica l'articolo 167 e abroga l'articolo 168 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il "Testo unico delle imposte sui redditi". Modifica, altresì, l'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

L'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame modifica l'articolo 108 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il "Testo unico delle imposte sui redditi".

L'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame abroga l'articolo 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il "Testo unico delle imposte sui redditi" e modifica gli articoli 6 e 11 del Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

L'articolo 11 dello schema di decreto legislativo in esame modifica gli articoli 166, comma 2-  
quater, e 179, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il "Testo unico delle imposte sui redditi".

L'articolo 12 dello schema di decreto legislativo in esame introduce il nuovo articolo 166-bis nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il "Testo unico delle imposte sui redditi".

L'articolo 13 dello schema di decreto legislativo in esame modifica l'articolo 88, comma 4, l'articolo 94, comma 6, l'articolo 101, comma 5 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il "Testo unico delle imposte sui redditi".

L'articolo 14 dello schema di decreto legislativo in esame introduce l'articolo 168-ter nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il "Testo unico delle imposte sui redditi".

L'articolo 15 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 165 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il "Testo unico delle imposte sui redditi".

#### ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi, sia sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76 Cost.) sia sotto il profilo della capacità contributiva (art. 53 Cost.).

#### ***5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

La materia tributaria appartiene, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato, l'intervento è, quindi, pienamente compatibile con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Lo schema di decreto legislativo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali, pertanto, il testo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge volti a disciplinare i profili fiscali internazionali dell'attività d'impresa.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Si è tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza prevalente sia in campo nazionale che comunitario. In particolare, la giurisprudenza comunitaria ha inciso sulla modifica della disciplina del consolidato fiscale di cui all'art. 117 e successivi del TUIR in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014 n.C-39/13, C-40/13 e C-41/13. In particolare, sulla base di tale pronuncia (causa C-40/13), gli articoli 49TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità unica fiscale viene concesso a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene escluso per società sorelle residenti la cui società controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile. Ne deriva che la vigente disciplina del consolidato fiscale, laddove prevede la possibilità che un soggetto non residente possa esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo se possiede una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata, si pone in contrasto con la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia.

La norma proposta elimina tale vincolo e consente alle "sorelle", sia società residenti in Italia sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione da parte del soggetto non residente della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume la qualità di consolidante.

La giurisprudenza comunitaria ha, altresì, influito sulla disciplina del trasferimento all'estero della stabile organizzazione disponendo che la sospensione della tassazione in uscita – in conformità agli orientamenti della Corte di Giustizia (6 settembre 2012, C-38/10) – è anche prevista in caso di trasferimento di una parte o della totalità degli attivi, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE o appartenente allo SEE.

Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

### *10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni legislative delegate sono emanate nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario.

### *11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sull'argomento.

### *12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La normativa recata dallo schema di decreto legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

### *13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza*

*ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

La pronuncia 12 giugno 2014 n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità unica fiscale viene concesso a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene escluso per società sorelle residenti la cui società controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile, ha comportato la modifica della disciplina del consolidato nazionale ad opera dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame.

### *14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

### *15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Nel predisporre lo schema di decreto legislativo si è tenuto conto di analoghi istituti presenti negli ordinamenti di altri Stati membri.

## PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. Lo schema di decreto legislativo non introduce nuove definizioni normative rispetto a quelle già in uso.*

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi, contenuti nel testo dello schema di decreto legislativo, appaiono corretti.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il testo contiene novelle legislative atte ad introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Gli effetti abrogativi sono previsti espressamente dalle norme contenute nel testo in esame.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Vi sono disposizioni aventi portata interpretativa (art. 5, co. 2; art. 15, co. 2)

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

La precedente delega contenuta nella legge 7 aprile 2003, n. 80, risulta ormai scaduta.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame, disciplinante gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, nell'inserire l'articolo 31-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che la richiesta di accordo preventivo è presentata al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che le disposizioni dell'articolo si applicano a decorrere dalla data fissata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 2 che dispone in materia di interpello sui nuovi investimenti prevede, al comma 6, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuate le modalità applicative dell'interpello. Inoltre, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato l'ufficio competente al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa.

L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame, recante modifiche in tema di consolidato nazionale, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto siano disciplinate le relative modalità applicative.

L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame, recante disposizioni per le "Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti" prevede che i metodi di calcolo del fondo di dotazione di cui al nuovo articolo 152, comma 2 del Tuir, sono individuati con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il primo dei quali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 8 prevede l'adozione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate al fine di individuare i criteri per determinare, con modalità semplificate, l'effettivo livello di tassazione a cui sarebbero assoggettati i soggetti passivi ove residenti in Italia.

L'articolo 12, concernente il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.

L'articolo 14 dello schema di decreto legislativo in esame, concernente la cd. *branch exemption*, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano disciplinate le relative modalità applicative.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare**

*all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA CRESCITA E  
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12  
DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N.23

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 12 con il quale il Governo è delegato ad introdurre norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

RITENUTO di non conformarsi integralmente ai pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati del 18 giugno 2015 e della 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 9 giugno 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e programmazione della Camera dei Deputati del 17 giugno 2015;

VISTO l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;

SU proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

*(Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)*

1. L'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 31-bis è aggiunto il seguente: "Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)

1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:



a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui al Titolo III del decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente..... hanno accesso alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 10 dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986;

b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;

c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia;

d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza, relativamente a tali periodi di imposta è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.

4. In base alla normativa comunitaria, l'Amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

5. Per i periodi d'imposta di validità dell'accordo, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.

6. La richiesta di accordo preventivo è presentata al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il competente Ufficio





procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si basa.

7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente articolo.”

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data fissata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 31-ter, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da emanarsi, in sostituzione del provvedimento del 23 luglio 2004, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

## Art. 2

### *(Interpello sui nuovi investimenti)*

1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a euro trenta milioni e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono formare oggetto dell'istanza anche la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvederà ad inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di competenza che renderanno autonomamente la risposta.

2. La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle entrate è resa entro centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione di dette informazioni ed è basata sul piano di investimento e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con la parte interessata. Ove necessario, l'Agenzia delle entrate può accedere, previa intesa con il contribuente, presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa, in tempi concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro i predetti termini, si intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Il contenuto della risposta, anche se desunta ai sensi del terzo periodo del comma 2, vincola l'Amministrazione finanziaria e resta valido finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa o desunta la risposta, con conseguente nullità di ogni atto di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall'Amministrazione finanziaria in difformità a detto contenuto. Il contribuente che dà esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti.

4. L'Agenzia delle entrate può verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa mediante l'utilizzo degli ordinari poteri istruttori. Resta fermo l'esercizio degli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria esclusivamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.



5. L'Agenzia delle entrate pubblica annualmente la sintesi delle posizioni interpretative rese ai sensi del presente articolo che possano avere generale interesse.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dell'interpello previsto dal presente articolo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato l'ufficio competente al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma precedente.

### Art. 3

*(Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4; a tali fini, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

b) all'articolo 68:



1. nel comma 4, le parole: "da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo la dimostrazione," sono sostituite dalle seguenti: "da società residenti in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato incluso nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, anche" e, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

2. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a) del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.".

c) all'articolo 86, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a) del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.";

d) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 167, comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la



percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;

e) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 87, comma 1, lettera c). Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5, per gli utili di cui al periodo precedente, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omissso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 27, comma 4, lettera b) le parole da: “diversi da quelli” a “articolo 167” sono sostituite dalle seguenti: “a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 del citato testo unico o, se ivi residenti, sia avvenuta la dimostrazione a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b) dell'articolo 167 dello stesso testo unico, che ”.

3. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: “3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle



plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.”.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 4

##### *(Interessi passivi)*

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile”;

b) nel comma 6, le parole: “, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari,” sono soppresse;

c) il comma 8 è abrogato.

2. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 è abrogato.

3. Il comma 8 dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

4. Al comma 36 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: “immobili destinati alla locazione” sono inserite le seguenti: “per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.”.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 5

##### *(Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale)*

1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:-

a) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.”;



b) al comma 11 sono sopresse le seguenti parole: “le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che” e nel secondo periodo le parole: “del primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 10”;

c) al comma 12-bis le parole: “in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto” sono sostituite dalle seguenti: “in Stati o territori individuati con il decreto di cui al comma 10”.

2. La disposizione di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato.

3. Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 6

### *(Consolidato nazionale)*

1. All’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2:

1. al primo periodo, è soppressa la parola “solo”;

2. alla lettera b), le parole: “nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata” sono sostituite dalle seguenti: “che assume la qualifica di consolidante”;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120, ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120. La controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui è partecipata. Agli effetti del presente comma:

a) la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o enti controllanti;



- b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;
- c) l'efficacia dell'opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti;
- d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati;
- e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo.

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'articolo 120.”.

2. All'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Si considerano altresì controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162, dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma.”.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalità per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo provvedimento disciplina l'applicazione della disposizione di cui al presente articolo alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle stesse, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l'eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.

## Art. 7

### *(Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) l'articolo 151 è sostituito dal seguente: "Art. 151 (Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti)

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23.

3. Tali redditi, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e g). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6.

4. Dall'imposta lorda si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1, dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta, per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al diciannove per cento dell'onere rimborsato.

5. Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.”;

b) l'articolo 152 è sostituito dal seguente: "Art. 152 (Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione)

1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della sezione I, del capo II, del titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o simili, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell'articolo 110, comma 7.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile.”;

c) l'articolo 153 è sostituito dal seguente: "Art. 153 (Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti)





1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell'articolo 23.
3. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del Titolo I, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 152. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e g). Si applica la disposizione dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo.
4. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati all'articolo 15, comma 1, lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater). La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo.
5. Agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano l'articolo 144, comma 5 e l'articolo 152.
6. Sono altresì deducibili: a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate all'articolo 139, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui all'articolo 140, comma 1 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori; b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti; c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui all'articolo 140, comma 1 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c)



del comma 4 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.”;

d) l'articolo 154 è abrogato.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. A tali fini, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.

3. Ai fini della disposizione di cui all'articolo 152, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dalla lettera b) del comma 1, del presente articolo, i metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il primo dei quali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente ai periodi di imposta iniziati prima dell'emanazione del provvedimento riguardante lo specifico settore di appartenenza, l'eventuale rettifica in aumento del reddito imponibile o del valore della produzione netta conseguente alla valutazione della congruità del fondo di dotazione ai sensi del citato articolo 152 non dà luogo all'applicazione di sanzioni.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 8

### *(Disciplina delle controllate e delle collegate estere)*

1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.”;

b) nel comma 5, alla lettera b), le parole: “in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis” sono sostituite dalle seguenti: “in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4”. Inoltre, nell'ultimo periodo la parola: “deve” è sostituita dalla seguente: “può”;



c) nel comma 6, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: “I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, ad eccezione dell’articolo 86, comma 4.”;

d) nel comma 8-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui quello dell’irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.”.

e) nel comma 8-ter, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Ai fini del presente comma il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui al Titolo III del decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente ..... l’interpello di cui al precedente periodo può essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis.”;

f) dopo il comma 8-ter sono introdotti i seguenti: “8-quater. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1 o del comma 8-bis. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-bis. In tale ultimo caso l’obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis.

8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8-ter non devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell’Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.”.

2. Nell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: “3-quater. Quando l’omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall’articolo 167, comma 8-quater, terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d’imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.”.

3. L’articolo 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato e nell’articolo 110, comma 12, del medesimo testo unico le parole “o 168” sono eliminate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente alle disposizioni di cui al comma 3, per gli utili distribuiti dal soggetto non residente a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 7 agosto 2006, n. 268. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata.



## Art. 9

### *(Spese di rappresentanza)*

1. All'articolo 108, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni."

2. La misura della deducibilità delle spese di rappresentanza indicata nell'articolo 108, comma 2, terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 108, comma 2, quarto periodo del medesimo testo unico, può essere stabilita con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 108.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 10

### *(Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list)*

1. L'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, le parole "in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti "in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni";

b) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni."

3. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

4. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia di cui al comma 2 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del



presente decreto, il riferimento si intende agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 11

*(Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 166, comma 2-quater, le parole "in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 26 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus B.V" sono soppresse;

b) all'articolo 179, comma 6, è aggiunto il seguente periodo "Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'articolo 166, commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo."

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni recate dall'articolo 166, comma 2-quater si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche al trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

## Art. 12

*(Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 166 è aggiunto il seguente: "Art. 166-bis (Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato)

1. I soggetti che esercitano imprese commerciali provenienti da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9.

2. Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli di cui al comma 1, il valore delle attività e delle passività è assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, così come determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di accordo, il valore fiscale delle attività e passività trasferite è assunto, per le attività, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, mentre per le passività, in misura pari al maggiore tra questi.



3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non indicato.”.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

### Art. 13

#### *(Perdite su crediti)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 88, il comma 4, è sostituito dai seguenti: “4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti simili alle azioni. 4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa. 4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al precedente comma 4-bis.”;

b) nell'articolo 94, al comma 6, dopo le parole: “o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci” sono aggiunte le seguenti: “nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia”;

c) nell'articolo 101, comma 5, dopo le parole: “16 marzo 1942, n. 267” sono aggiunte le seguenti: “o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni” e dopo le parole “delle grandi imprese in crisi” sono aggiunte le seguenti: “o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese”;

d) nell'articolo 101, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a



procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del precedente comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.”.

e) nell'articolo 101, al comma 7, dopo le parole “e il relativo ammontare” sono aggiunte le seguenti “, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia,”.

2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a), b) ed e) del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere c) e d) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

#### Art. 14

##### *(Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo l'articolo 168 è aggiunto il seguente:

“Art. 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti)

1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero.

2. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.

3. Quando la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 o quando la stabile organizzazione è localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato articolo.

4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti richiamate nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 167.

5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state disapplicate le disposizioni di cui all'articolo 167, si



applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3.

6. Per le stabili organizzazioni già esistenti, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non determina in sé alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.

7. Ai fini del precedente comma 6, l'impresa deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6.

8. Le disposizioni del precedente comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione di cui al comma 1.

9. L'impresa cedente deve indicare nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.

10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.”

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le relative modalità applicative.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 165 e 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa residente nel territorio dello Stato può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore.





## Art. 15

### *(Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)*

1. All'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, vengono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da "Per i redditi d'impresa prodotti" sino a "Titolo II," sono soppresse e dopo le parole "la detrazione" sono aggiunte le parole "di cui al comma 1";

b) al comma 6, le parole da "Nel caso di reddito d'impresa prodotto" fino a "medesimo reddito estero" sono sostituite dalle seguenti "L'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri".

2. L'articolo 165, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il contribuente può inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza d'interpello ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 16

### *(Regime speciale per lavoratori impatriati)*

1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento;

b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;

d) i lavoratori rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i tre periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.



Art. 17

*(Disposizione finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 99,3 milioni di euro per il 2016, 28 milioni di euro per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

